

QUADERNI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE

The background of the cover is an abstract 3D graphic composed of numerous white and red rectangular blocks of varying heights, creating a textured, architectural surface. A prominent green ribbon with a red border loops through the upper left quadrant. The text is centered in a green, serif font.

**Costituzione
della Repubblica Italiana
Statuto della Regione Marche
Glossario dei termini giuridici**



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CON IL GLOSSARIO DEI TERMINI GIURIDICI

A cura di
Ginevra Gavazzi



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



In quaranta anni di vita dell'istituzione regionale tutti i presidenti che mi hanno preceduto nella conduzione della più alta assemblea elettiva delle Marche hanno sentito l'esigenza di stampare e diffondere il testo della Costituzione italiana. Anche questa presidenza intende perseguire questa attività di divulgazione, in particolare attraverso le istituzioni scolastiche, di quella che non è soltanto un insieme di regole formali, ma la trama portante della nostra vita repubblicana e il segno unificante della nostra identità democratica. La elaborazione della Costituzione rappresenta un punto alto e intenso nella storia del nostro paese, un momento cruciale che arriva a conclusione di un processo lungo e sofferto. E ai giovani di oggi dobbiamo ricordare che questo bagaglio di libertà, di diritti e di ritrovata dignità non è un regalo o una elargizione, ma il frutto di un percorso lungo e difficile che ha comportato il sacrificio di molti ai quali va il nostro ringraziamento di uomini liberi.

La Costituzione è il risultato mirabile di una sintesi di pensieri diversi che hanno dato vita a un raffinato equilibrio di poteri, ad una architettura istituzionale che si dimostra tuttora straordinariamente viva e vitale e in grado di affrontare le sfide nuove e inedite che questo tempo, che ci è dato vivere, ci pone di fronte.

È con questo spirito che proponiamo ai cittadini marchigiani il testo della Carta costituzionale, con l'invito a leggerlo a comprenderlo e, soprattutto, a interpretarlo nella quotidiana pratica del rapporto con le istituzioni, e la ricchezza delle diversità ideali e culturali della attuale società civile.

Vittoriano Solazzi

Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche

Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione è stata approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella gazzetta ufficiale, edizione straordinaria, n. 298 del 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Costituzione della Repubblica Italiana

	Articoli
Principi fondamentali	1-12

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I	Rapporti civili	13-28
TITOLO II	Rapporti etico-sociali	29-34
TITOLO III	Rapporti economici	35-47
TITOLO IV	Rapporti politici	48-54

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I	Il Parlamento:	
Sezione I	Le Camere	55-69
Sezione II	La formazione delle leggi.....	70-82
TITOLO II	Il Presidente della Repubblica	83-91
TITOLO III	Il Governo:	
Sezione I	Il Consiglio dei ministri	92-96
Sezione II	La Pubblica Amministrazione	97-98
Sezione III	Gli organi ausiliari	99-100
TITOLO IV	La Magistratura:	
Sezione I	Ordinamento giurisdizionale	101-110
Sezione II	Norme sulla giurisdizione	111-113
TITOLO V	Le Regioni, le Province, i Comuni	114-133
TITOLO VI	Garanzie costituzionali:	
Sezione I	La Corte costituzionale	134-137
Sezione II	Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali	138-139
Disposizioni transitorie e finali		I-XVIII

Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali: attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

¹ *Ai sensi della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, il quarto comma non si applica ai delitti di genocidio.*

PARTE PRIMA
Diritti e doveri del cittadino

TITOLO I
Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi statuti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici².

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte³.

2 *Ai sensi della legge costituzione 21 giugno 1967, n. 1, il secondo comma non si applica ai delitti di genocidio.*

3 *Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.*

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

Rapporti etico sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

Rapporti Economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per l'incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge⁴.

⁴ Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro⁵.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

⁵ Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censi-

mento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁶.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti⁷.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque

6 *Prima sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

7 *Prima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra⁸.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

⁸ Così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della

libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza⁹.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle Leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

⁹ Così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum¹⁰.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

¹⁰ Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge¹¹.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

¹¹ Così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regio-

nali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹².

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri¹³.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

12 Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

13 La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale¹⁴.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i

¹⁴ Così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III ***Gli organi ausiliari***

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV *La Magistratura*

Sezione I *Ordinamento giurisdizionale*

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione¹⁵.

Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento¹⁶.

15 Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

16 Così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 115

.....¹⁷

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata¹⁸.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed

¹⁷ Abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

¹⁸ Così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e

con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹⁹.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà²⁰.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di

19 Così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

20 Così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti²¹.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione²².

21 Così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

22 Così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica²³.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta²⁴.

23 Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

24 Così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali²⁵.

Art. 124

.....²⁶

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione²⁷.

25 *Prima sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

26 *Abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

27 *Così modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio²⁸.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge²⁹.

28 Così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

29 Così sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 128 - 130

.....³⁰

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna³¹.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un

³⁰ Abrogati dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ Così modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra³².

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo

32 Così modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione³³.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I Giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse

33 Così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari³⁴.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione³⁵.

Sezione II

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali

34 *Prima sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, poi modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati.

35 *In attuazione del disposto di cui al primo comma è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".*

sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II - Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III - Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea

Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V - La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione³⁶.

36 *Disposizione così modificata dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.*

VIII - Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate³⁷.

XII - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni

37 Il termine di cui alla presente disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli³⁸.

XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI - Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle

38 *Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, i commi primo e secondo della presente disposizione transitoria e finale esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale (e, cioè, a decorrere dal 10 novembre 2002).*

materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

**Statuto
della Regione Marche**

STATUTO DELLA REGIONE MARCHE¹

Preambolo

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche nell'adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all'Assemblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell'Unione europea e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche si impegna a garantire livelli di partecipazione politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della comunità, assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future.

¹ *Approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 e coordinato con le modifiche apportate dalla legge statutaria 22 gennaio 2008, n.2.*

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

(Elementi costitutivi)

1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Funzioni e poteri propri sono esercitati nel rispetto della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio delle Marche.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.

4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2

(Europa, autonomie e formazioni sociali)

1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive collettività.

3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali e sociali.

4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa.

6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.

7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 3

(Uguaglianza e differenza di genere)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della Giunta.

Art. 4

(Sviluppo economico e rapporti sociali)

1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.

Art. 5

(Salute, ambiente e cultura)

1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predisporre piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione

delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.

3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti.

TITOLO II

Forma di governo

Art. 6

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi elettivi.

Art. 7

(Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e fa parte dell'organo consiliare.

2. Nella prima seduta del Consiglio - Assemblea legislativa il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il VicePresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio - Assemblea legislativa e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 8

(Modificazioni della composizione della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale può sostituire il VicePresidente e gli assessori previa comunicazione al Consiglio - Assemblea legislativa regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito.

Art. 9

(Sfiducia verso uno o più assessori)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio - Assemblea legislativa sulle decisioni di competenza.

Art. 10

(Sfiducia verso il Presidente della Giunta regionale.

Scioglimento anticipato del Consiglio - Assemblea legislativa)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

4. L'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfiducia.

5. La rimozione del Presidente della Giunta regionale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione comporta altresì le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio - Assemblea legislativa.

6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni, fino alla rielezione, sono svolte dal VicePresidente.

TITOLO III

Organizzazione istituzionale

Art. 11

(Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche)

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Marche; è organo della rappresentanza democratica regionale

ed è eletto a suffragio universale e diretto.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa è composto da quarantadue consiglieri.

3. Le attività del Consiglio - Assemblea legislativa e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 12

(Prima seduta del Consiglio - Assemblea legislativa)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale più anziano d'età. I due consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.

Art. 13

(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio - Assemblea legislativa. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.

3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto VicePresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d'età.

4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio - Assemblea legislativa.

5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 14

(Attribuzioni del Presidente del consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio - Assemblea legislativa, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Cura le relazioni dell'Assemblea con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.

3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio - Assemblea legislativa in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio - Assemblea legislativa; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio - Assemblea legislativa sullo stato di attuazione delle politiche regionali.

Art. 15

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.

Art. 16

(Consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni

espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri atti di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa; ha altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento ed esercita le funzioni attribuite nelle forme e secondo le procedure stabilite nel regolamento interno.

3. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.

4. Ciascun consigliere ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le indennità e il rimborso delle spese.

Art. 17

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa o, che disciplina altresì la loro organizzazione ed attività.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

3. Il regolamento interno disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la definizione del programma dei lavori del Consiglio - Assemblea legislativa.

Art. 18

(Autonomia del Consiglio - Assemblea legislativa)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale.

3. Il bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.

4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio - Assemblea legislativa nel quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.

5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio - Assemblea legislativa sono approvati dal Consiglio - Assemblea legislativa su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Art. 19

(Regolamenti interni)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:

- a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
- b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
- c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio - Assemblea legislativa;
- d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
- e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;

f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa;

g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio - Assemblea legislativa e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;

h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.

3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 20

(Sedute del Consiglio - Assemblea legislativa)

1. Le sedute del Consiglio - Assemblea legislativa sono convocate dal Presidente, in applicazione della programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso Consiglio - Assemblea legislativa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento interno, nel quale sono definite anche le modalità per la determinazione dell'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio - Assemblea legislativa sono altresì convocate su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le modalità di convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine.

3. Le sedute del Consiglio - Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno.

4. Le deliberazioni del Consiglio - Assemblea legislativa sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Art. 21

(Funzioni del Consiglio - Assemblea legislativa regionale)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.

2. In particolare il Consiglio - Assemblea legislativa:

- a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
- b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
- c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
- d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
- e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
- f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;
- g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;
- h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
- i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
- j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
- k) formula indirizzi al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;

m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;

n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;

o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.

Art. 22

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.

2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.

3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.

4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio - Assemblea legislativa e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.

5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.

6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa.

7. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni.

8. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta stessa.

9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 23

(Attività istruttorie e conoscitive)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di riferire sulla propria attività.

2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni di soggetti esterni.

5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e dell'attività del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

6. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede le modalità per l'esame da parte dell'Assemblea dei risultati delle indagini conoscitive.

Art. 24

(Commissioni speciali e di inchiesta)

1. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la Regione.

3. Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio - Assemblea legislativa e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza.

4. L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.

5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta.

Art. 25

(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 26

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

- b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il VicePresidente, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle;
- c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;
- d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- f) sovrintende all'azione amministrativa regionale;
- g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio - Assemblea legislativa;
- h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio - Assemblea legislativa.

Art. 27

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di dieci assessori, compreso il VicePresidente.
2. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal Presidente.
3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 28

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede all'attuazione del programma di governo;
- b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da ciascuna legge regionale;
- c) presenta al Consiglio - Assemblea legislativa regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli altri documenti finanziari e contabili;
- d) presenta al Consiglio - Assemblea legislativa regionale le proposte di piani e programmi regionali generali e di settore;
- e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale competenza sia ad essa espressamente attribuita;
- f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale, in materia di organizzazione amministrativa;
- g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione;
- h) delibera in materia di liti attive e passive;
- i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;
- j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi regionali.

2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Art. 29

(Prorogatio degli organi regionali)

1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere

alla rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:

a) i poteri del Consiglio - Assemblea legislativa sono prorogati sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio - Assemblea legislativa;

b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:

a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;

b) a partire dal verificarsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10.

3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o, nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 10, il VicePresidente, e la Giunta regionale esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal momento della sua proclamazione e fino alla nomina della nuova Giunta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

TITOLO IV

Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 30

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:

a) alla Giunta regionale;

b) a ciascun consigliere regionale;

- c) al Consiglio delle autonomie locali;
 - d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
 - e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
 - f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
 - g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
 - h) ai singoli consigli provinciali;
 - i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 31

(Procedimento legislativo)

1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.
2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.
3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 32

(Testi unici)

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici.
2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.

Art. 33

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio - Assemblea legislativa, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio - Assemblea legislativa.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".

Art. 34

(Qualità della normazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico - normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio - Assemblea legislativa sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

Art. 35

(Procedimento regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.

3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell'Assemblea.

4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza dell'Assemblea si applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali; l'approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.

5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

TITOLO V

Rapporti con le autonomie locali

Art. 36

(Sistema regionale delle autonomie locali)

1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e

partecipazione delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed amministrativa.

3. La Regione conferisce agli enti locali, con legge e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei Comuni, attribuendo alle Province il ruolo di coordinamento sul territorio in funzione degli obiettivi della programmazione.

5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane.

Art. 37

(Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.

3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:

- a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
- b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;
- c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.

Art. 38

(Competenze del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio - Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:

- a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico - finanziaria;
- b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;

c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difforni dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.

5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

TITOLO VI

Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi

Art. 39

(Informazione e partecipazione)

1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.

Art. 40

*(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
e organismi di partecipazione)*

1. È istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio di tale organismo.

3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

Art. 41

(Petizioni)

1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni possono inviare petizioni al Consiglio - Assemblea legislativa regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede le modalità per il loro esame.

Art. 42

(Referendum abrogativo)

1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due consigli provinciali oppure

venti consigli comunali oppure tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.

3. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito referendario.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

8. I referendum si svolgono in un'unica tornata per ciascun anno.

9. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.

Art. 43

(Limiti al referendum abrogativo)

1. Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le disposizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni del Consiglio - Assemblea legislativa, le leggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione.

2. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.

Art. 44

(Referendum consultivo)

1. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni,

i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

TITOLO VII

Amministrazione regionale

Art. 45

(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

2. In particolare la Regione assicura:

a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi;

b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;

c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;

d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati;

e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 46

(Organizzazione amministrativa)

1. L'esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo politico - amministrativo spettanti agli organi di governo e le competenze di gestione spettanti ai dirigenti.

2. Agli organi di governo competono in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria e la realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

4. L'organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata secondo la legge regionale, in conformità al presente Statuto.

Art. 47

(Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie)

1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.

2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.

3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio - Assemblea legislativa sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.

5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che operano in ambiti di rilevante interesse regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

Art. 48

(Personale regionale. Incarichi)

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva in relazione alle rispettive competenze.

2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei quali sono inseriti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e quelli delle strutture amministrative della Giunta regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.

3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

TITOLO VIII

Programmazione, finanze e bilancio

Art. 49

(Programmazione)

1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.

2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 50

(Entrate e beni)

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria diretta ad assicurare il finanziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie entrate ed in particolare:

a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

b) accede all'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell'Unione europea;

c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali.

2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie necessarie.

3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge statale.

Art. 51

(Bilancio e rendiconto generale)

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio - Assemblea legislativa, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione economico - finanziaria approvato dal Consiglio - Assemblea legislativa entro il 30 settembre. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio - Assemblea legislativa nei modi e nei termini previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.

TITOLO IX

Istituti regionali di garanzia

Art. 52

(Difensore regionale)

1. La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale, istituisce l'ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

Art. 53

(Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

Art. 54

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

Art. 55

(Altri organismi regionali indipendenti)

1. La Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni.

2. La Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni.

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

Art. 56

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli organi della Regione, costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al compimento della legislatura regionale.

2. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 57

(Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione.

2. Il presente Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio - Assemblea legislativa, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

3. A seguito della sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, è nuovamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Glossario dei termini giuridici

A

Abrogazione della legge

È la cessazione dell'efficacia della norma giuridica. La norma abrogata non ha più valore e, pertanto, non deve essere più applicata.

Essa si realizza con:

- dichiarazione espressa del legislatore;
- dichiarazione tacita del legislatore, in presenza di una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente o nel caso in cui la nuova legge regoli per intero una materia già regolata precedentemente;
- referendum;
- cause intrinseche, nel caso in cui una legge è emanata per un determinato periodo di tempo o in particolari circostanze (cd. leggi eccezionali).

Accesso alle cariche elettive

È il diritto di tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, di assumere un pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Alto tradimento

È un comportamento doloso che, offendendo la personalità interna ed internazionale dello Stato, viola il dovere di fedeltà alla Repubblica.

Esso presuppone una intesa del Capo dello Stato con potenze straniere atta a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Amnistia

È una causa di estinzione del reato, un atto di clemenza generale con cui

lo Stato rinuncia all'applicazione della pena.

Essa può essere:

- propria, quando estingue il reato, in quanto per lo stesso non è ancora intervenuta la condanna;
- impropria, quando, interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna.

Asilo politico

È il diritto concesso ad uno straniero di trovare rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, nel caso sia perseguitato o discriminato per motivi politici, religiosi o razziali.

Assemblea costituente

È un organo collegiale straordinario e temporaneo eletto allo scopo di redigere e approvare la Costituzione nonché di svolgere le funzioni legislative in sostituzione delle ordinarie assemblee parlamentari.

L'assemblea costituente che ha redatto la Costituzione italiana è restata in carica dal 1946 al 1948.

Assembramento

È la riunione occasionale in luogo pubblico, formatasi senza un preventivo accordo tra i presenti, che si riuniscono per un caso fortuito.

Assistenza sociale

È la parte della legislazione sociale che ha per oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi.

Associazione segreta

È l'associazione che, anche all'interno di un'associazione palese, occultando la propria esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente fina-

lità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti i soci, svolge attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche.

Attentato alla Costituzione

È ogni comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione.

Atti ispettivi del Parlamento

Sono atti di controllo politico esercitati a posteriori, di solito da ciascuna Camera separatamente, sull'attività del Governo e costituiscono la cd. ispezione politica del Parlamento.

Essi, in alcuni casi, assumono forma preventiva per sollecitare una decisione (ad esempio: le interrogazioni).

Atto avente valore di legge

È l'atto che, pur avendo valore e forza di legge, non è emanato dal Parlamento, in deroga al principio della divisione dei poteri (ad esempio: decreto legge; decreto legislativo).

Attribuzione

È l'assegnazione di competenze nuove, costituite in occasione di ridisegni di strutture amministrative.

Autarchia

È la caratteristica degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche e consiste nella capacità di amministrare i propri interessi svolgendo un'attività amministrativa avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia giuridica di quella dello Stato.

Autonomia locale

È una collettività locale (Regione, Provincia, Comune, Città metropoli-

tana) alla quale lo Stato riconosce la qualità di ente autonomo, dotato di capacità di regolamentare e di amministrare, nell'ambito delle disposizioni costituzionali e legislative, sotto la propria responsabilità, a favore delle popolazioni locali, una parte rilevante degli affari pubblici.

L'espressione "locale" definisce e qualifica tale autonomia, identificandola in base al criterio della dislocazione territoriale che costituisce anche il limite della sua azione.

Autorità

È un centro di attribuzione di poteri, soggetto ad un particolare regime giuridico di diritto pubblico (esempio: autorità amministrativa, autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza).

B

Bandiera

È il drappo di uno o più colori che individua uno Stato.

La Costituzione, oltre a prevedere le caratteristiche della bandiera italiana (un tricolore verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni), fissa anche i caratteri della stessa per due ordini di motivi e, cioè, per:

- ragioni di identità internazionale;
- irrigidimento dell'emblema della nazione, che può essere cambiato solo con legge di revisione costituzionale, onde evitare che maggioranze politiche non qualificate possano introdurre delle modificazioni attinenti ai simboli della propria ideologia.

La legislazione vigente prevede l'obbligo di esporre la bandiera italiana, insieme a quella dell'Unione europea, all'esterno degli edifici sedi di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, del Governo, dei Ministeri, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, degli uffici giudiziari, delle scuole e delle università.

L'obbligo di esposizione della bandiera si estende anche ai seggi elettorali durante le consultazioni e alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Bene

È ogni cosa che può formare oggetto di diritti, che è capace di arrecare utilità agli uomini e che è suscettibile di appropriazione.

I beni economici, in particolare, possono essere oggetto di proprietà pubblica o privata.

Bicameralismo

È il sistema organizzativo parlamentare, incentrato sulla divisione del

parlamento in due distinti rami quali costituiti dalle camere.

Esso si contrappone al monocameralismo, in base al quale il Parlamento si compone di una sola Camera, e può essere di due tipi:

- perfetto, quando le due Camere del Parlamento dispongono di eguali poteri;
- imperfetto, quando le due Camere sono in posizione differente tra loro in ragione dei rispettivi diversi poteri.

Il Parlamento italiano, in base alla Costituzione, è un organo collegiale direttamente rappresentativo organizzato secondo il sistema bicamerale perfetto: esso è, infatti, composto da due Camere (il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati), dotate di uguali poteri e poste su un piano di completa parità.

Bilancio

È un documento contabile, con forma di legge, mediante il quale il Parlamento assume le principali decisioni di finanza pubblica, autorizzando il Governo all'effettuazione delle spese ed all'acquisizione delle entrate.

La legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese, né essere sottoposta a referendum abrogativo.

Se, entro la scadenza di fine anno, il Parlamento non riesce ad approvare il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per non più di quattro mesi.

Buona amministrazione

È il principio che indica che l'azione amministrativa deve essere esercitata in modo efficiente ed appropriato, affinché l'interesse pubblico sia perseguito secondo criteri di speditezza, semplicità, trasparenza e col minor sacrificio degli interessi dei privati.

C

Camere in seduta comune

È la riunione unificata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Camere, di regola, svolgono la propria attività separatamente e deliberano in seduta comune soltanto nei casi previsti tassativamente dalla Costituzione (ad esempio: per l'elezione del Presidente della Repubblica; per il giuramento del Presidente; per la messa in stato d'accusa del Presidente per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; per l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali; per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura).

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera dei deputati ed utilizza il regolamento e la struttura di questa.

Campagna elettorale

È una fase del procedimento elettorale nella quale i partiti politici e i relativi candidati alle elezioni fanno pubblicità a loro stessi prima delle votazioni.

Capacità giuridica

È l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche.

Essa si acquista con la nascita e cessa con la morte ed è posseduta anche da soggetti collettivi (ad esempio: associazioni; società).

Carica elettiva

È la posizione di chi è stato eletto, a seguito di una consultazione elettorale, in un ramo del Parlamento o in un Consiglio di un ente pubblico territoriale.

La Costituzione riconosce a tutti i cittadini di poter accedere, se in possesso dei requisiti legali, a tutte le cariche elettive (ad esempio: parla-

mentari; regionali; provinciali).

I soggetti titolari del diritto alla chiamata alle cariche elettive costituiscono l'elettorato passivo.

Censimento

È un'indagine statistica, effettuata con cadenze periodiche, volta ad accertare la consistenza demografica sul territorio nazionale o locale e a raccogliere dati di carattere socio-economico.

Circoscrizione elettorale

È una ripartizione del territorio nazionale, usata nelle elezioni come base di calcolo per l'assegnazione dei seggi con la formula proporzionale.

Cittadinanza

È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato; più propriamente è il presupposto dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce al cittadino.

Essa, per la legge italiana, si acquista:

- per nascita;
- per estensione;
- per beneficio di legge;
- per naturalizzazione.

Città metropolitana

È un ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad essa possono essere conferite funzioni amministrative, normalmente attribuite ai comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Essa ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Clausola di sbarramento

È la clausola che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una determinata percentuale di voti.

Coalizione di Governo

È la formazione della compagine governativa raggiunta attraverso la coalizione dei partiti quando, nei sistemi parlamentari di tipo proporzionale, nessun partito ha raggiunto la maggioranza dei voti necessari per la formazione del Governo; in tal caso la coalizione di Governo non persegue l'indirizzo politico di un solo partito, ma quello concordato e comune a tutti coloro che ne fanno parte.

Collegio uninominale

È la parte del territorio nazionale che costituisce l'area geografica nella quale viene eletto un deputato o un senatore: l'unione di diversi collegi uninominali forma la circoscrizione elettorale.

La suddivisione del territorio nazionale in collegi uninominali è tipica dei sistemi elettorali maggioritari, per i quali viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti.

Collettivizzazione

È l'operazione che, per fini di utilità sociale, può riservare originariamente o trasferire, tramite espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, imprese attive nel campo dei servizi pubblici essenziali, delle fonti di energia, od operanti in situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse generale.

Essa, a seconda del pubblico potere che la pone in essere, può assumere varie configurazioni (ad esempio: statizzazione; regionalizzazione; municipalizzazione; nazionalizzazione; socializzazione).

Comitato interministeriale

È un organo collegiale non necessario del Governo, costituito da più ministri e sorto per soddisfare le esigenze di particolari settori della pubblica amministrazione, che coinvolgono le competenze e le attività di più ministri e, quindi, esigono il coordinamento della loro attività.

Commissione d'inchiesta

È una commissione parlamentare, nominata da ciascuna Camera e composta in modo da rispecchiare proporzionalmente l'entità dei gruppi parlamentari, che esercita il potere d'inchiesta, di cui sono titolari le Camere separatamente.

Essa, una volta terminati i lavori, presenta all'assemblea plenaria (Camere in seduta comune) una relazione che viene discussa e votata.

Con legge possono essere istituite anche Commissioni d'inchiesta bicamerali, composte cioè da deputati e senatori.

Commissione parlamentare per le questioni regionali

È una Commissione parlamentare chiamata ad esprimere parere su questioni d'interesse regionale (ad esempio: parere obbligatorio nell'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica stia per sciogliere un Consiglio regionale).

Commissioni parlamentari

Sono organi necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione alle forze politiche presenti in parlamento.

Esse possono essere:

- permanenti, se istituite permanentemente in seno a ciascuna Camera, il cui regolamento ne determina la competenza per materia;
- speciali o straordinarie, se costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse.

Esse operano:

- in sede referente, quando esaminano preventivamente i disegni di legge

presentati alle Camere, sui quali poi fanno relazione all'assemblea in vista dell'approvazione;

- in sede deliberante, quando, nei casi previsti dai regolamenti parlamentari, procedono direttamente all'approvazione dei disegni di legge in luogo dell'assemblea;
- in sede redigente, quando oltre ad esaminare il testo del disegno di legge in sede referente, possono su delegazione dell'assemblea, formulare in maniera definitiva gli articoli: in tal caso il testo dovrà essere approvato dall'assemblea, sia per articoli che globalmente, ma senza dichiarazioni di voto.

Commissioni parlamentari bicamerali miste

Sono Commissioni parlamentari formate da deputati e senatori, costituite per superare il rigido dualismo fra le due assemblee e consentire, così, l'univoco esercizio del potere parlamentare in delicate materie (ad esempio: la Commissione per le questioni regionali).

Comune

È un ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad esso sono attribuite le funzioni amministrative.

Esso ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Concerto dei ministri

È un accordo tra due o più ministri per emettere un atto, quando l'attività del Governo affronta questioni che riguardano contemporaneamente più branche della pubblica amministrazione; per conservare unitarietà e coerenza all'azione del Governo, numerose iniziative devono, pertanto, essere adottate previo concerto dei ministri interessati.

Conferimento

È la locuzione generica con la quale s'intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti.

Esso, pertanto, può concretizzarsi in:

- trasferimento, cioè in una definitiva dismissione di competenze da parte dello Stato;
- delega, cioè in cessioni, teoricamente revocabili, di esercizi o di poteri dello Stato;
- attribuzione, cioè in assegnazione di competenze nuove, costituite in occasione del ridisegno delle strutture amministrative.

Conflitto di attribuzione

È la controversia che insorge fra due organi appartenenti a poteri diversi allorché, nell'esercizio di diverse funzioni, si dichiarino entrambi competenti (conflitto positivo) o entrambi incompetenti (conflitto negativo). Esso può verificarsi tra poteri dello Stato, fra Stato e regione e fra regioni.

La decisione sui conflitti di attribuzione spetta alla Corte Costituzionale.

Consiglio dei ministri

È il massimo organo di governo composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri.

Esso determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa.

Esso delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato in base al rapporto di fiducia che il consiglio ha con il parlamento.

Esso delibera in moltissime materie e nei più vasti ambiti dell'amministrazione dello Stato (ad esempio: disegni di legge; decreti legge; regolamenti; linee di indirizzo di politica estera).

Consiglio di gabinetto

È un organo che assiste il presidente del Consiglio dei ministri e il vicepresidente nella loro attività politica, ferme restando le attribuzioni del Consiglio dei ministri.

Esso è un organo non necessario, per cui ogni Governo decide se istituirlo o meno, ed è composto dai ministri designati dal presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Esso non ha funzioni deliberative ma solo istruttorie.

Consiglio di Stato

È un organo di rilievo costituzionale con funzioni:

- consultive generali, in materia giuridico-amministrativa (esprime, cioè, pareri al Governo e alla pubblica amministrazione);
- giurisdizionali amministrative di secondo grado (giudica, cioè, in appello le sentenze dei tribunali amministrativi regionali) e, per qualche materia, esclusive (per i ricorsi di ottemperanza e per i ricorsi contro atti dello Stato riguardanti la regione Sicilia, che non siano di competenza del TAR Sicilia).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

È un organo collegiale ausiliario ad altri enti pubblici, di rilievo costituzionale.

Esso esercita essenzialmente funzioni di consulenza alle Camere, al Governo e alle Regioni su questioni di carattere economico e sociale; può inoltre presentare al parlamento disegni di legge relativi al mondo dell'economia e del lavoro.

Consiglio superiore della magistratura (CSM)

È l'organo di autogoverno della magistratura ed è il garante della sua autonomia dal potere esecutivo.

Esso ha natura di organo costituzionale, direttamente investito di esclu-

sive funzioni costituzionali esercitate in via definitiva e in posizione di assoluta indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica e i suoi membri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Ad esso compete ogni potestà deliberativa relativa allo “status” e alle funzioni dei magistrati.

Consiglio supremo di difesa

È l'organo che coordina tutte le attività relative alla difesa dello Stato, che esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e che determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività militari dello Stato

Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Conto consuntivo del bilancio

È il documento che contiene i risultati consuntivi annuali di tutta l'attività finanziaria svolta dallo Stato, confrontati con i valori del corrispondente bilancio di previsione.

Esso, in particolare, illustra:

- le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- i versamenti in tesoreria e i pagamenti effettuati per ciascun capitolo di bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;
- l'ammontare totale dei residui (quelli precedenti rimasti da riscuotere e da pagare e quelli di esercizio).

Conto generale del patrimonio

È il documento che fornisce la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza finale.

Controllo

È un'attività secondaria e accessoria diretta a riesaminare un'altra attività a carattere principale per verificarne la conformità alle leggi e la corrispondenza a determinati requisiti.

I controlli amministrativi sono diretti ad esaminare l'operato di organi amministrativi che esplicano funzioni di amministrazione attiva; essi possono essere effettuati:

- sugli atti, se diretti a valutare la legittimità o l'opportunità di un atto amministrativo;
- sui soggetti, se diretti a riesaminare e valutare l'operato e la funzionalità di un organo o di un ente pubblico;
- sull'attività, se diretti a verificare i risultati raggiunti, in termini di efficienza ed efficacia, dall'attività amministrativa svolta da un determinato ente in un preciso contesto temporale.

Relativamente all'oggetto i controlli possono essere:

- di legittimità, quando sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto alle norme di legge;
- di merito, quando sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità e opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.

I controlli, a seconda del momento in cui intervengono rispetto all'acquisto dell'efficacia da parte dell'atto, si distinguono in:

- preventivi, se intervengono prima che l'atto, già perfetto in tutti i suoi elementi, espliciti la propria efficacia;
- successivi, se intervengono dopo che l'atto ha prodotto i suoi effetti;
- sostitutivi, se l'autorità gerarchicamente superiore si sostituisce all'autorità inferiore in caso di inerzia di quest'ultima.

Conversione dei decreti legge

È il procedimento con il quale le Camere si assumono la responsabilità politica degli atti di decretazione d'urgenza d'iniziativa governativa che,

prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria. La mancata conversione in legge fa perdere al decreto legge efficacia sin dal momento della sua emanazione come se non fosse mai stato emanato.

Corpo elettorale

È l'insieme dei cittadini titolari dell'elettorato attivo.

Correttezza costituzionale

È l'espressione usata per indicare le regole non scritte, che traggono fonte dall'esperienza e dall'opportunità, volte ad assicurare il corretto funzionamento degli organi costituzionali (ad esempio: la regola per il Presidente del Consiglio dei ministri di rassegnare le dimissioni al nuovo Presidente della Repubblica all'indomani della sua elezione, il quale provvede poi, a sua volta, a respingerle).

Le regole della correttezza costituzionale si distinguono dalle regole fondate sulla consuetudine in quanto, ai fini della vigenza, non è richiesto l'elemento psicologico della convinzione della loro obbligatorietà giuridica.

Corte costituzionale

È un organo costituzionale, con funzioni di controllo e di garanzia, che svolge in forma giurisdizionale i seguenti compiti:

- controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge in via incidentale (su iniziativa di un giudice nel corso di un processo) e in via principale (su ricorso dello Stato avverso leggi delle Regioni e su ricorso di una Regione, avverso leggi dello Stato o di altra Regione);
- risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;
- giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
- giudizio sulle accuse per alto tradimento o per attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica.

Essa gode di autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria.

Costituzione

È la legge fondamentale dello Stato, che contiene le norme e i principi generali dell'organizzazione e del funzionamento della collettività in un determinato momento storico, nonché le norme concernenti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.

La Costituzione italiana, che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, è una costituzione:

- votata, perché è stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo (l'Assemblea costituente);
- rigida, perché modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con procedimenti speciali;
- lunga, perché oltre le norme sull'organizzazione statale determina anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini;
- scritta, perché è consacrata in un documento formale e contiene norme programmatiche nei fini e precettive nell'applicazione e interpretazione.

D

Dazio doganale

È un tributo indiretto che grava sulle merci o su altri beni in caso di passaggio di una frontiera statale.

Esso ha la funzione economica di proteggere i prodotti nazionali dalla concorrenza di merci estere e di limitare l'esportazione di generi di consumo necessari allo Stato.

Decentramento

È una forma di organizzazione dei pubblici poteri, in base alla quale una struttura riparte attribuzioni, poteri e responsabilità fra uffici centrali e uffici periferici.

In seguito al decentramento gli uffici periferici diventano titolari delle funzioni di amministrazione attiva, mentre gli uffici centrali mantengono le funzioni di supporto e di direzione.

Decreto del Presidente della Repubblica

È il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica emana gli atti di sua spettanza previsti dalla Costituzione, dalle norme costituzionali e dalla legislazione ordinaria (ad esempio: nomina dei sottosegretari di Stato; decisione dei ricorsi straordinari; concessione della cittadinanza italiana; scioglimento dei Consigli comunali, provinciali e regionali).

Decreto legge

È un provvedimento provvisorio, con forza di legge, adottato dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza, che diventa definitivo solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.

Esso può essere emanato soltanto dal Governo, quale organo colle-

giale, e non dai singoli ministri; è deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Esso deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per il suo esame.

Esso deve essere convertito in legge, pena la decadenza *ex tunc*, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Decreto legislativo

È un atto con efficacia di legge, emanato dal Governo in base ad una delega legislativa del Parlamento e nei limiti di questa, conferita con legge ordinaria.

Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo e non i singoli ministri.

La sub-delegazione è vietata, il Governo, cioè, non può a sua volta delegare altro organo.

Delegazione

È un atto amministrativo con il quale un organo o un ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo dello stesso ente (la cosiddetta delegazione interorganica) o ad un ente pubblico (la cosiddetta delegazione intersoggettiva) l'esercizio di un potere di cui resta titolare.

Il delegato, quindi, esercita un potere derivato nei limiti stabiliti dal delegante nell'atto di delegazione; l'imputazione dell'atto va effettuata al delegato.

Delitto politico

È il delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, o qualsiasi altro delitto determinato in tutto o in parte da motivi politici.

Demanio

È il complesso dei beni che appartengono allo Stato, alle Regioni e agli altri enti locali, e che soddisfano interessi pubblici.

Esso è assoggettato ad un regime speciale, in base al quale i beni che ne fanno parte sono inalienabili, non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi e ricevono tutela dall'autorità amministrativa.

Del demanio pubblico fa parte anche il demanio militare, che comprende le opere destinate alla difesa nazionale.

Democrazia

È il governo del popolo e tende ad assicurare la piena libertà all'individuo, il quale non trova limiti se non nella sfera di libertà altrui.

Essa consente a tutti i cittadini, direttamente o indirettamente, di partecipare alle decisioni politiche e costituisce l'espressione della sovranità popolare.

Deputato

È un membro della Camera, eletto a suffragio universale diretto.

Possono essere eletti deputati tutti i cittadini che hanno compiuto 25 anni di età e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Esso dura in carica cinque anni, cioè per tutto il periodo della legislatura.

Desuetudine

È il venir meno di una prassi consolidata, per mancata osservanza dei comportamenti da essa previsti.

La desuetudine di una legge, ovvero la reiterata inosservanza dei relativi precetti, non dà luogo alla sua abrogazione, occorrendo a tal fine necessariamente un atto avente forza di legge.

Dicastero

È il complesso organizzatorio dipendente da un ministro e comprensivo sia delle strutture centrali che di quelle periferiche.

Dichiarazioni costituzionali

Sono enunciazioni articolate dei principi fondamentali riguardanti soprattutto i diritti naturali e inalienabili dei cittadini.

I diritti dell'uomo, essendo una prerogativa sovrana del singolo e del popolo, hanno vigore e valore a prescindere dal loro inserimento nei testi di legge e, come tali, vanno solo dichiarati.

Dimissioni del Governo

È un atto con il quale il Governo decide di non continuare la propria attività.

Esse possono essere:

- obbligatorie, in seguito a voto di sfiducia delle Camere;
- volontarie o facoltative, nei casi di sfiducia implicita o tacita e di crisi extraparlamentari;
- formali o per prassi, a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica, presentate per correttezza costituzionale in segno di deferenza verso il nuovo Presidente, che contraccambia respingendole.

Diritto

È un termine usato per indicare due diversi concetti:

- il diritto oggettivo, cioè il complesso delle regole che disciplinano la vita di una collettività, che può essere pubblico e privato: il primo è rivolto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati; il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti tra privati e tra questi e la pubblica amministrazione quando quest'ultima agisce come privato;
- il diritto soggettivo, cioè il potere di agire riconosciuto dall'ordinamento giuridico a un soggetto per la tutela di un proprio interesse.

Diritto alla salute

È un diritto garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale cui

corrisponde un interesse della comunità.

Esso nel suo contenuto tradizionale si identifica nel diritto al rispetto dell'integrità fisica, che può essere fatto valere "erga omnes"; nella concezione solidaristica si pone, invece, come diritto all'assistenza sanitaria, che può esser fatto valere nei confronti dello Stato e, in generale, delle strutture pubbliche.

Diritto costituzionale

È la branca del diritto che sancisce i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e degli altri soggetti della comunità. Le norme del diritto costituzionale sono contenute nella Costituzione, che rappresenta la legge suprema dello Stato, e nelle leggi costituzionali.

Diritto di difesa

È il diritto inviolabile, garantito costituzionalmente, che consiste nell'assicurare a tutti la possibilità di tutelare i propri diritti o interessi legittimi attraverso l'azione o la resistenza in giudizio.

Esso è integrato dal diritto ad essere assistiti da un difensore tecnico di fiducia o d'ufficio

Diritto internazionale

È il complesso di norme internazionali che regolano i rapporti tra i soggetti sovrani della comunità internazionale, quali Stati ed organizzazioni internazionali.

Diritto parlamentare

È il ramo del diritto costituzionale che raccoglie le norme che disciplinano l'organizzazione, la struttura e il funzionamento del Parlamento.

Diritto positivo

È il diritto vigente in un particolare ordinamento e in un dato momento storico.

Disegno di legge

È il progetto di legge, diviso in articoli, ad iniziativa degli organi ministeriali e approvato dal Consiglio dei ministri; con la presentazione dei disegni di legge si esplica, infatti, il potere di iniziativa legislativa del Governo.

Esso si differenzia dalla proposta o progetto di legge, ad iniziativa parlamentare, in quanto più completo di elementi e informazioni (ad esempio: copertura delle eventuali spese).

Disposizioni transitorie e finali della Costituzione

Sono le disposizioni, contraddistinte da numeri romani, che contengono norme, con lo stesso valore formale della Costituzione, gran parte delle quali indirizzate a disciplinare e garantire, con norme transitorie, la corretta instaurazione del nuovo regime costituzionale.

Documento di programmazione economica e finanziaria

È lo strumento di programmazione con cui il Governo definisce annualmente la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Domicilio

È il luogo dove un soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi.

Esso è inviolabile, di conseguenza non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge; l'inviolabilità è esclusa in caso di accertamenti per motivi di sanità ed incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.

E

Elettorato

È l'esercizio di una pubblica potestà attribuita all'insieme degli elettori nel momento in cui vengono simultaneamente convocati alle urne.

L'appartenenza al corpo elettorale è documentata e realizzata attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali.

Esso si distingue in:

- attivo, cioè la capacità di votare, che è attribuito a tutti i cittadini senza distinzione di sesso purché maggiorenni; tale limite di età è innalzato per l'elettorato attivo al Senato;
- passivo, cioè la capacità di essere eletto, che è attribuito a tutti gli elettori attivi che non si trovino in condizioni d'ineleggibilità o d'incompatibilità.

Emigrazione

È il diritto riconosciuto al cittadino non solo di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, ma anche di stabilirsi all'estero, soprattutto per motivi di lavoro.

La libertà di emigrazione è subordinata al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale (ad esempio: servizio militare).

Ente pubblico

È la persona giuridica attraverso la quale la pubblica amministrazione esplica la propria attività.

All'interno della categoria degli enti pubblici è possibile operare diverse classificazioni; di particolare rilevanza è quella fra:

- enti territoriali ed enti istituzionali, a seconda che il territorio sia elemento costitutivo e parte integrante dell'ente, oppure soltanto lo spazio nell'ambito del quale esso esercita le proprie competenze. Le regioni, le province ed i comuni sono enti territoriali;

- enti strumentali o ausiliari ed enti autonomi o indipendenti, a seconda che il rapporto che li lega all'ente principale sia di massima o minima dipendenza. Gli enti strumentali perseguono fini propri dell'ente di riferimento in quanto legati ad esso da vincoli di soggezione. Gli enti indipendenti godono invece di autonomia nella determinazione del loro indirizzo politico-amministrativo;
- enti locali ed enti nazionali, a seconda che siano destinati ad operare su un circoscritto ambito territoriale oppure su tutto il territorio nazionale;
- enti autarchici ed enti economici, a seconda che l'ordinamento riconosca o meno ad essi un minimo di potestà pubbliche, e cioè la possibilità di compiere atti amministrativi. Gli enti autarchici agiscono in regime di diritto amministrativo. Gli enti economici, invece, operano in regime di diritto privato;
- enti necessari e non necessari, a seconda che la loro esistenza sia inderogabilmente richiesta dall'ordinamento nel loro ambito di riferimento.

Entrate

Sono i redditi, i proventi ed i crediti, di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli.

Tutte le entrate statali devono essere iscritte nel bilancio di previsione, rimanendo comunque impregiudicato, per lo Stato, il diritto a riscuotere anche quelle restanti che non siano in esso previste.

Esenzione fiscale

È un meccanismo agevolativo con il quale determinati atti di rilevanza tributaria vengono sottratti totalmente o parzialmente all'imposizione fiscale.

Essa viene adottata dal legislatore per motivi di politica sociale o di sviluppo economico.

Esercizio provvisorio del bilancio

È l'atto con il quale la pubblica amministrazione, in attesa dell'approvazione del bilancio, possono disporre mensilmente di somme, di norma pari ad 1/12 dello stanziamento del bilancio approvato l'anno precedente.

Espropriazione

È l'istituto che attribuisce alla pubblica amministrazione la potestà di sacrificare nel pubblico interesse, contro indennizzo, diritti reali altrui.

Essa può essere esercitata solo nei casi previsti dalla legge.

Esternazione

È il potere del Presidente della Repubblica di esternare il proprio pensiero politico attraverso messaggi formali inviati alle Camere, o attraverso messaggi informali rivolti ad altri destinatari, in particolare alla popolazione.

Estradizione

È il provvedimento con il quale lo Stato consegna un individuo, che si è rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché possa essere sottoposto al giudizio penale o, se già condannato, alle sanzioni penali.

Essa può essere:

- attiva, quando lo Stato italiano richiede ad uno Stato estero la consegna di un individuo imputato o condannato in Italia;
- passiva, quando lo Stato italiano riceve la richiesta di consegna da parte di uno Stato estero.

Extracomunitario

È il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea e, pertanto, soggetto a un trattamento giuridico differente da quello in vigore per i cittadini comunitari.

F

Famiglia

È la prima delle formazioni sociali ove l'uomo svolge la sua personalità.

La Costituzione affida allo Stato il compito di agevolare la formazione della famiglia, proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

Fasce deboli

Sono alcune categorie sociali (ad esempio: anziani; fanciulli; portatori di handicap) particolarmente esposte per la loro condizione nella società e, pertanto, tutelate con maggiore attenzione dalla legge.

Fedeltà alla Repubblica

È il dovere imposto a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Fiducia

È il rapporto che lega il Parlamento al Governo.

Il Governo entro 10 giorni dalla sua formazione si deve presentare davanti a ciascuna delle due Camere per ottenerne la fiducia.

Essa è accordata o revocata in base ad un atto che si chiama mozione di fiducia o di sfiducia; se il Governo non ottiene la fiducia dovrà dare le dimissioni.

Finanza della sicurezza sociale

È il sistema di sicurezza sociale, previsto dalla Costituzione, che sancisce il diritto di ogni cittadino, inabile al lavoro o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento o all'assistenza sociale.

La Costituzione assicura altresì il diritto dei lavoratori ad essere tutelati,

in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Fonti del diritto

Sono atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti tali dall'ordinamento giuridico.

In esse rientrano:

- le fonti scritte (fonti di produzione), che consistono in atti o fatti abilitati dall'ordinamento a creare norme giuridiche e che costituiscono, nel loro insieme, il cosiddetto "diritto oggettivo" (ad esempio: Costituzione e leggi costituzionali; leggi ordinarie e atti aventi forza di legge; Statuti regionali; regolamenti);
- le fonti non scritte (fonti-fatto), che consistono in comportamenti umani assunti dall'ordinamento nella loro oggettività, senza un preciso riferimento al soggetto che le ha poste in essere, ma a seguito di un comportamento costante di una determinata collettività (ad esempio: la consuetudine).

Formazioni sociali

Sono formazioni spontanee tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato, quali famiglia, associazioni, partiti, sindacati o comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata.

Forze armate

È l'ordinamento che provvede alla difesa esterna dello Stato; di conseguenza una utilizzazione delle stesse con finalità offensiva sarebbe illegittima.

Esse hanno, rispetto al potere civile, un ruolo subalterno in quanto si pongono a disposizione degli organi politici (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica).

Il comando delle forze armate è attribuito al Presidente della Repubblica.

I capi di stato maggiore delle singole Armi fanno parte del Consiglio Supremo di difesa.

I membri delle forze armate sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

Funzioni dello Stato

Sono le funzioni svolte dallo Stato per soddisfare le necessità e gli interessi della collettività.

Esse possono essere svolte:

- direttamente, attraverso propri organi (il cosiddetto Stato-apparato);
- indirettamente, attraverso enti autonomi (ad esempio: regioni).

Esse sono ripartite tra i poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale; in particolare:

- la funzione legislativa è affidata alle Camere e, in via eccezionale, al Governo;
- la funzione esecutiva o amministrativa al Governo e alla pubblica amministrazione;
- la funzione giurisdizionale alla magistratura.

G

Garantismo

È la teoria delle garanzie giuridiche e politiche dirette a proteggere la libertà del cittadino da eventuali abusi o arbitri da parte di chi esercita il potere (ad esempio: divieto di arresti arbitrari; limitazione della carcerazione preventiva; presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva; esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento giudiziario).

Esso è posto a fondamento dello Stato di diritto.

Gazzetta ufficiale

È il giornale, pubblicato dal poligrafico dello Stato, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti e di stabilire il “dies a quo” della loro vigenza.

In essa sono pubblicati tutti gli atti di interesse pubblico, nonché gli avvisi e le inserzioni di cui sia obbligatoria la pubblicità.

Giudice

È la persona fisica cui è demandata la titolarità e l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Esso è un organo, monocratico o collegiale, della Magistratura, che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e, per la delicatezza delle funzioni che è chiamato a svolgere è circondato da numerose garanzie e, cioè:

- è soggetto solo alla legge;
- la sua carriera è sottratta ad ogni interferenza ministeriale;
- viene nominato per concorso pubblico;
- è inamovibile.

Giudice naturale

È l'ufficio giudiziario individuato dalla legge sulla base di criteri precisi e predeterminati rispetto all'insorgere della controversia.

Giudice ordinario

È il giudice che svolge la funzione giurisdizionale.

Esso è istituito e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Giudice speciale

È il giudice titolare di competenze circoscritte e delimitate rispetto alle competenze del giudice ordinario e soggetto ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata dalla legge sull'ordinamento giudiziario. L'istituzione del giudice speciale è vietata dalla Costituzione, in quanto la funzione giurisdizionale è esercitata, per il principio della unità della giurisdizione, da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Sono, invece, costituzionalmente legittime le giurisdizioni speciali (ad esempio: consiglio di Stato; Corte dei Conti; tribunali amministrativi regionali).

Giudice straordinario

È il giudice istituito "ad hoc", in correlazione a singoli giudizi.

L'istituzione del giudice straordinario è vietata dalla Costituzione, perché contraria al principio del giudice naturale.

Giudizio di costituzionalità delle leggi

È la funzione esercitata dalla Corte costituzionale per valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Esso si può instaurare:

- in via principale, quando l'impugnazione della legge è compiuta direttamente con ricorso alla Corte costituzionale, al di fuori e in mancanza di controversie giudiziarie; tale impugnazione è consentita

al Governo, alle Regioni e alle Province autonome;

- in via incidentale, quando l'impugnazione della legge è compiuta nel corso di una controversia pendente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o speciale.

Giunta per le autorizzazioni a procedere

È una Giunta parlamentare, che ha il compito di vagliare le richieste di autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento; senza tale autorizzazione nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato o privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Giunta per le elezioni

È una Giunta parlamentare che ha il compito di verificare la regolarità delle operazioni elettorali e di giudicare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità degli eletti, nel caso in cui sorgano contestazioni.

Giunte parlamentari

Sono organi interni delle Camere, formati in proporzione alle forze politiche presenti in Parlamento.

Ad esse competono funzioni consultive ed extralegislative.

Giustizia amministrativa

È il complesso dei mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale concessi dall'ordinamento giuridico per tutelare posizioni giuridiche soggettive vantate nei confronti della pubblica amministrazione.

Giusto processo

È il principio sancito dalla Costituzione diretto a tutelare le garanzie difensive dell'imputato facendo sì che la decisione sia affidata ad un giudice assolutamente neutrale tra le parti.

Governo

È l'organo che individua e traduce in programmi d'azione l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale e dal Parlamento.

Esso è un organo:

- costituzionale: rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa alla funzione di direzione politica dello stesso;
- complesso: è costituito da più organi, dei quali alcuni espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio dei ministri, Ministri, Presidente del Consiglio);
- di parte: esprime esclusivamente la volontà della maggioranza; perciò, a differenza che nel Parlamento, nel Governo non sono presenti le minoranze.

Esso ha funzioni:

- politiche: partecipa alla direzione politica del paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare;
- legislative: può emanare atti aventi forza di legge (decreto legislativo, decreto legge);
- esecutive: è al vertice del potere esecutivo. Ai singoli ministeri fanno, infatti, capo tutti i settori amministrativi dello Stato. Al governo spetta anche la cosiddetta funzione di alta amministrazione;
- di controllo sull'attività degli organi amministrativi.

Governo tecnico

È il Governo formato da esponenti non legati in modo esplicito ad un partito politico e normalmente espressione di settori economici, culturali e sociali diversi.

Gratuito patrocinio

È il diritto che garantisce l'assistenza legale gratuita a persone non abbienti.

Grazia

È un atto di clemenza di prerogativa del Capo dello Stato.

Essa è un provvedimento di carattere particolare, in quanto va a beneficio di una persona determinata.

Essa presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale, estinguendola in tutto od in parte, oppure commutandola in una pena di specie diversa.

Essa può estinguere le pene accessorie o gli altri effetti penali della condanna solo se ciò è espressamente previsto dal decreto di grazia.

Gruppi parlamentari

Sono organi interni delle Camere composti da deputati o senatori, costituiti in ciascun ramo del Parlamento, per far sentire maggiormente il peso della loro forza politica.

Essi costituiscono la proiezione dei partiti e delle coalizioni politiche in seno al Parlamento.

Guarentigie costituzionali

Sono garanzie previste dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza degli organi costituzionali.

Tra esse si evidenziano:

- l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- l'insindacabilità dei parlamentari e l'assenza del vincolo di mandato rispetto ai partiti (il cosiddetto divieto di mandato imperativo);
- l'immunità e l'inviolabilità dei parlamentari che non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, ovvero arrestati (tranne nei casi di flagranza di reato o in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna) senza l'autorizzazione della camera cui appartengono.

I

Identità personale

È il diritto riconosciuto dalla Costituzione alla fedele rappresentazione della persona nella sua proiezione sociale: è il diritto, cioè, ad “essere se stessi” in tutti gli aspetti della personalità (ad esempio: intellettuale, sociale, politico, ideologico) e contro ogni travisamento o alterazione.

Immagine

È un diritto della personalità, tutelato dalla Costituzione, che riconosce all’individuo la possibilità di vietare che altri facciano abuso della propria immagine.

L’utilizzazione o la pubblicazione dell’immagine altrui, infatti, senza il consenso del soggetto interessato, è vietata quando non risulti giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da scopi scientifici o culturali, dal collegamento con fatti di interesse pubblico o da esigenze di giustizia o di polizia e, inoltre, quando venga pregiudicato il decoro o la reputazione della persona.

Immigrazione

È l’ammissione dello straniero in uno Stato, di regola, per motivi di lavoro.

Immunità

Sono particolari prerogative, riconosciute a soggetti che svolgono determinate funzioni pubbliche o ricoprono determinati uffici, consistenti in generale nell’esentare tali soggetti da conseguenze penali per le attività da loro svolte.

Esse si distinguono in:

- assolute, quando si estendono a tutti i reati commessi dal soggetto;

- relative, quando sono riconosciute solo in relazione a determinati reati;
- funzionali, quando valgono solo per gli atti commessi nell'esercizio delle funzioni.

Immunità parlamentari

Sono immunità penali riconosciute ai membri del parlamento al fine di garantire il normale svolgimento della funzione parlamentare e l'indipendenza delle stesse assemblee.

I parlamentari, infatti:

- non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
- non possono essere sottoposti a perquisizione personale e domiciliare né essere arrestati o privati della libertà personale o mantenuti in detenzione senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero in flagranza;
- non possono essere soggetti a intercettazione di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della camera di appartenenza.

Imparzialità

È il principio, strettamente collegato al principio di uguaglianza, che impone alla pubblica amministrazione di assumere, dinanzi a circostanze uguali o equiparabili, atteggiamenti identici.

La violazione di tale principio comporta l'illegittimità, sotto il profilo dell'eccesso di potere, degli atti amministrativi adottati senza un'adeguata ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati su cui l'atto incide.

Impedimento del Presidente della Repubblica

È la situazione che si verifica in caso di impossibilità per il Presidente della Repubblica di esercitare le sue funzioni.

Esso può essere:

- temporaneo, e in tal caso le funzioni presidenziali sono esercitate dal presidente del Senato;
- permanente, e in tal caso il presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.

Inchiesta parlamentare

È l'indagine disposta da ciascuna Camera per acquisire elementi di conoscenza necessari in ordine a situazioni che necessitano di chiarimenti. Le inchieste parlamentari sono condotte da Commissioni parlamentari.

Incompatibilità

È una particolare situazione per cui una stessa persona non può ricoprire, nel medesimo tempo, diversi uffici o diverse cariche, per evitare sia un conflitto d'interesse, sia che si usi una carica per influenzarne un'altra e far così venire meno le garanzie di obiettività e di probità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il soggetto investito di una carica o funzione incompatibile con un'altra carica o funzione può candidarsi all'altra carica o funzione ed essere eletto, ma non può poi conservarle entrambe: conseguentemente deve optare per una di esse entro i termini fissati dalla legge o a seguito di un procedimento di contestazione, altrimenti decade dalla seconda carica o funzione.

Indagini conoscitive

Sono indagini che le commissioni parlamentari, previa intesa con il Presidente della Camera, possono disporre per acquisire notizie e documenti utili alla loro attività.

A differenza dalle inchieste, nello svolgimento delle indagini conoscitive le commissioni non possono esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Indennità

È una somma di denaro dovuta a titolo di ristoro patrimoniale.

Essa si distingue dal corrispettivo, in quanto non ha carattere retributivo, e dal risarcimento, in quanto non consegue alla violazione di un obbligo (ad esempio: indennità di espropriazione; di occupazione; di requisizione).

Indennità parlamentare

È l'attribuzione di una determinata somma di denaro, non avente però natura di retribuzione, volta a garantire il decoro e l'indipendenza economica dei parlamentari, a prescindere dalle eventuali condizioni di reddito di ciascuno.

Essa è costituita da due voci:

- una fissa, che è parificata al trattamento economico dei Presidenti di sezione della Corte di cassazione;
- una mobile, costituita dalla diaria per le spese di soggiorno nella capitale.

Indirizzo politico

È l'attività diretta a stabilire i fini fondamentali dell'azione statale e le direttive politiche cui deve ispirarsi l'insieme dei pubblici poteri.

Essa si svolge in tre fasi:

- la prima, relativa alla determinazione dell'azione da intraprendere;
- la seconda, relativa alla predisposizione dei mezzi necessari per tradurre in risultati giuridici le determinazioni e i fini programmati nella prima fase;
- la terza, relativa agli atti nei quali i fini programmati trovano concreta attuazione (ad esempio: mozioni di fiducia e sfiducia; leggi di bilancio; leggi finanziarie).

Indirizzo politico-economico-finanziario

È la funzione diretta a determinare le linee fondamentali dell'intervento statale in campo economico.

La Costituzione riserva al legislatore la programmazione e il controllo nell'economia nonché la gestione di imprese di pubblico interesse.

Indulto

È un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma sulla pena principale che viene condonata in tutto o in parte.

Esso non estingue le pene accessorie a meno che il decreto non preveda diversamente,

Esso è concesso dal Parlamento con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Ineleggibilità

È l'impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

Iniziativa legislativa

È il primo atto del procedimento legislativo per la formazione delle leggi ordinarie, che si esercita con la presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli, ad una delle Camere.

Il progetto di legge può essere presentato indifferentemente sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Titolari del potere di iniziativa legislativa sono:

- il Governo;
- i singoli parlamentari;
- il corpo elettorale;
- il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in materia economica e sociale;
- i Consigli regionali, nelle materie che interessano le Regioni;
- i Consigli comunali, limitatamente alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

Istituti di democrazia diretta

Sono gli istituti previsti dalla Costituzione mediante i quali il popolo, quale titolare della sovranità, esercita direttamente il proprio potere.

Essi sono:

- l'iniziativa legislativa;
- il diritto di petizione;
- il referendum popolare.

L

Latifondo

È una proprietà terriera molto vasta, appartenente ad un unico proprietario.

Lavori parlamentari

Sono le attività svolte dalle Camere e da altri organismi parlamentari (ad esempio: giunte; gruppi; commissioni).

Essi, in conformità ai regolamenti delle Camere, si svolgono secondo il calendario dei lavori e l'ordine del giorno per consentire il corretto funzionamento delle attività delle Camere stesse.

Lavori preparatori

Sono le attività che precedono l'approvazione degli atti legislativi comprendenti, in particolare, l'illustrazione della proposta di legge e il dibattito in assemblea.

Legalità

È il principio in base al quale i pubblici poteri sono soggetti alla legge.

Esso può essere inteso in diverse accezioni:

- in senso formale, in quanto gli atti dei pubblici poteri non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge;
- in senso sostanziale, in quanto gli atti dei pubblici poteri devono essere disciplinati dalla legge.

Legge

È il termine con il quale si designa sia la norma giuridica, sia la fonte di produzione della norma stessa.

Essa si dice:

- formale, per indicare gli atti deliberati dagli organi titolari della funzione legislativa (le due Camere, i Consigli regionali e i Consigli provinciali di Trento e Bolzano) secondo i procedimenti previsti per l’emanazione degli atti medesimi;
- materiale, per indicare gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e dal procedimento della loro formazione.

Essa può essere:

- ordinaria, quando è deliberata dal parlamento secondo il procedimento disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari;
- costituzionale, quando contiene norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano. La legge costituzionale ha la stessa forza giuridica della Costituzione;
- stralcio, quando viene promulgata per motivi di urgenza per disciplinare un aspetto circoscritto, rientrante in un provvedimento legislativo di più ampio respiro, che si ritiene possa seguire un lungo e laborioso iter legislativo;
- regionale, quando è emanata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano; l’efficacia di tali leggi è limitata al solo territorio delle Regioni o delle Province autonome.

Legge atipica

È la legge che, rispetto al tipo cui appartiene (ordinaria, costituzionale, regionale), ha una capacità di innovare (forza attiva) o di resistere all’abrogazione (forza passiva) maggiore o minore.

In particolare sono atipiche le leggi che sono in grado di resistere all’abrogazione mediante referendum (ad esempio: di bilancio; tributaria; di amnistia e di indulto; di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

Legge cornice o quadro

È la legge che contiene i principi fondamentali di disciplina di una determinata materia, ai quali le Regioni a Statuto ordinario si devono attenere nell’esercizio della potestà legislativa concorrente di cui sono titolari.

Legge delega

È la legge, emanata dal Parlamento, che contiene i principi in base ai quali il Governo deve emanare un decreto legislativo su una determinata materia.

Legge finanziaria

È la legge che dispone annualmente, in base agli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alla esecuzione del bilancio annuale.

Essa non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi né disporre nuove o maggiori spese, ad eccezione di alcune limitate ipotesi.

Legge ponte

È una legge di breve durata, che disciplina provvisoriamente una materia, in attesa di un riordino complessivo.

Leggina

È la legge composta di pochi articoli, solitamente di carattere tecnico, afferente uno specifico settore o una limitata materia.

Legislatura

È il periodo di durata in carica delle Camere e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine viene usato, impropriamente, anche per altri organi elettivi, quali i Consigli provinciali e comunali.

Legislazione sociale

È la sfera dell'ordinamento giuridico, di natura essenzialmente pubblicistica, che ha per immediato e specifico scopo la tutela della classe lavoratrice per fini di interesse generale e di sicurezza sociale.

Libertà di associazione

È la libertà indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. Tale libertà è riconosciuta, in particolare, in campo politico, sindacale e religioso.

Il termine indica anche la libertà di dar vita ad una pluralità di associazioni considerate come formazioni sociali.

Libertà di circolazione

È un diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo, garantito dalla Costituzione, che si estrinseca in tre facoltà e, cioè, nella:

- libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
- libertà di fissare ovunque la propria residenza;
- facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.

Essa può essere limitata solo se previsto espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza; non è comunque consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.

Libertà di espatrio

È la libertà del cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Essa costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, che può essere limitato soltanto per legge e non per atto discrezionale della pubblica amministrazione (ad esempio: un obbligo di legge, il cui assolvimento condiziona l'esercizio del diritto di espatrio, è quello di munirsi di passaporto per i Paesi per i quali esso è prescritto, e al cui ottenimento il cittadino vanta un vero e proprio diritto soggettivo).

Libertà di pensiero

È la facoltà del singolo di manifestare il proprio pensiero in modo pubblico e di farne propaganda con qualunque mezzo.

Ciascun individuo, pertanto, non solo può avere proprie idee, ma può anche manifestarle liberamente o tenerle segrete.

Lista bloccata

È la lista elettorale che prevede l'elezione dei candidati nello stesso ordine con il quale sono stati presentati dai rispettivi partiti.

In base ad essa l'elettore può solo accettare o respingere i candidati presentati, ma non scegliere quelli che preferisce.

Lista civetta

È la lista che partecipa alla competizione elettorale al solo scopo di danneggiare determinate forze politiche nella raccolta dei voti confondendo l'elettorato, senza aspirare ad aggiudicarsi i seggi in palio.

M

Maggioranza

È lo schieramento politico che regge il Governo.

Può accadere che:

- un solo partito politico raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso il partito, da solo, determina l'indirizzo politico dello Stato;
- nessun partito raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso la formazione della compagine governativa può essere raggiunta attraverso la coalizione di più partiti ideologicamente vicini, decisi a governare insieme.

Maggioranza nelle votazioni

È la regola posta a fondamento del funzionamento degli organi collegiali.

Essa si sostanzia nel maggior numero dei voti ottenuti in una votazione di un organo collegiale e può essere:

- relativa, che si ottiene quando la proposta in discussione riceve il maggior numero di voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale dei votanti;
- assoluta, quando si richiede un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti;
- qualificata, quando si richiede un numero di voti superiore alla maggioranza non dei votanti, ma degli aventi diritto al voto e, cioè, dei componenti l'organo collegiale. Tra le maggioranze qualificate si va da una maggioranza minima costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto (cosiddetta maggioranza assoluta), a maggioranze costituite da $2/3$, $3/5$, ecc. degli aventi diritto al voto.

Nel calcolo della maggioranza occorre tenere presente il numero legale o quorum richiesto per la validità delle votazioni.

Maggioritario

È la formula elettorale che prevede la suddivisione del territorio nazionale in più collegi uninominali, nei quali si presentano diversi candidati di più partiti o coalizioni: il vincente risulta essere quello che ottiene il maggior numero di voti.

A seconda del quorum di voti richiesti per vincere, il sistema maggioritario si può distinguere in:

- assoluto, quando è richiesta la maggioranza assoluta dei voti in quel determinato collegio (50% + 1);
- relativo, quando è sufficiente ottenere anche un solo voto in più rispetto agli altri candidati, indipendentemente dalla percentuale di consensi ricevuti.

Magistratura

È il complesso degli organi che costituiscono il potere giudiziario, potere dello Stato autonomo e indipendente, titolare della funzione giurisdizionale in materia civile, penale, amministrativa e costituzionale.

Mandato esplorativo

È l'atto con il quale il Presidente della Repubblica conferisce a un'altra personalità dello Stato il compito di consultare le parti politiche, nell'ambito del procedimento di formazione del Governo, sul nome della persona da incaricare come Capo del Governo; ciò avviene, in genere, quando la situazione politica è molto complessa o quando le prime consultazioni del Presidente della Repubblica non hanno dato indicazioni significative. Tale incarico è generalmente conferito al Presidente di una delle due Camere.

Mandato imperativo

È la regola che consente al rappresentante politico di agire liberamente senza alcun vincolo giuridico o impegno verso il suo collegio elettorale o verso partiti o coalizioni politiche.

Membri del Parlamento

Sono le persone elette a suffragio universale che fanno parte del Parlamento e che si distinguono, in base alla Camera cui appartengono, in senatori e deputati.

Per assumere lo “status” di membro del Parlamento occorre che non sussistano cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Lo “status” di parlamentare comporta una serie di guarentigie volte a garantire l'indipendenza dei singoli membri e dell'organo nel suo complesso (ad esempio: insindacabilità delle opinioni e dei voti dei membri del Parlamento; divieto del mandato imperativo; immunità parlamentari).

Messaggio del Presidente della Repubblica

È un atto che rispecchia gli intendimenti personali del Capo dello Stato e che può essere:

- formale, quando è controfirmato dal Presidente del Consiglio o da un altro ministro, al fine del controllo di legittimità (ad esempio: il messaggio motivato mediante il quale il Presidente rinvia le leggi alle Camere;
- informale, non soggetto a controfirma e destinato a qualunque soggetto, con cui il Presidente interviene sugli argomenti più vari, allorché ne ravvisi l'opportunità.

Con i propri messaggi, comunque, il Presidente della Repubblica non può interferire nell'azione degli altri organi costituzionali, né entrare nel merito del programma politico del Governo.

Ministero

È un organo dell'amministrazione centrale dello Stato preposto alla cura di un determinato settore della pubblica amministrazione.

Ministro

È un organo costituzionale dotato:

- di funzioni politiche, in quanto i ministri collegialmente collaborano

all'attuazione dell'indirizzo politico del Governo;

- di funzioni amministrative, in quanto posto a capo di un ministero.

Esso è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è responsabile politicamente per gli atti che ha compiuto quale membro del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio del proprio ufficio.

Ministro senza portafoglio

È il ministro che svolge solo compiti politici, senza essere responsabile di un dicastero particolare.

Minoranze etniche e linguistiche

Sono le formazioni sociali che si differenziano dalla maggioranza dei cittadini per diversità etniche e di lingua.

Misure di sicurezza

Sono mezzi di prevenzione della delinquenza applicate in relazione alla pericolosità sociale del reo, allo scopo di riadattarlo alla libera vita sociale.

La pericolosità del reo va accertata di volta in volta dal giudice.

Monopolio fiscale

È un istituto giuridico mediante il quale lo Stato interviene in particolari settori economici in cui intende esercitare in modo esclusivo la produzione e la vendita di determinati beni o servizi, vietando a terzi l'esercizio di tali attività (ad esempio: fabbricazione dei tabacchi; esercizio del gioco del lotto e delle lotterie nazionali).

N

Navetta

È il termine usato per indicare il passaggio di un progetto di legge da una Camera all'altra, fin quando, in conseguenza delle modifiche apportate da successivi emendamenti, non viene approvato nello stesso testo in entrambe le Camere.

Norma giuridica

È la regola contenuta in un atto normativo le cui caratteristiche sono:

- la generalità e l'astrattezza, in quanto si riferisce a un numero indefinito di casi e a un numero indeterminato di destinatari;
- l'imperatività e la relatività, a seconda che l'applicazione sia imposta dall'ordinamento o possa essere evitata dagli interessati.

Essa si compone di due elementi:

- il precetto, cioè il comando o divieto di compiere una data azione od omissione;
- la sanzione, cioè la minaccia di una pena in caso di inosservanza del precetto.

Numero legale

È il numero minimo dei membri di un organismo collegiale stabilito da una norma per la validità di una votazione effettuata dall'organismo medesimo.

Esso può essere:

- costitutivo, quando indica il numero delle persone necessarie per partecipare alla votazione ai fini della validità della stessa;
- deliberativo, quando indica il numero dei voti necessari perché una deliberazione possa dirsi approvata.

O

Opposizione

È la funzione esercitata da Gruppi parlamentari che non si riconoscono nella maggioranza assembleare che sostiene politicamente il Governo in carica.

Essa tende a controllare l'operato del Governo, contrastandone e influenzandone le scelte politiche al fine di poterlo sostituire in un futuro.

Ordinamento giuridico

È l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano il funzionamento delle istituzioni e i rapporti tra le stesse.

Ordinaria amministrazione

È l'attività che tende alla gestione di un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza.

Il termine viene usato per indicare il disbrigo degli affari correnti da parte di quegli organi che, per qualsiasi ragione, non sono nella pienezza delle loro attribuzioni costituzionali (ad esempio: Governo dimissionario, che resta in carica fino all'instaurazione del nuovo Governo).

Nella condizione di ordinaria amministrazione gli organi si trovano in una posizione particolare che non li legittima a prendere iniziative in materie di indirizzo politico, ma solo decisioni di portata circoscritta che, senza alterare la situazione di fatto, consentano comunque il normale funzionamento degli stessi.

Ordine pubblico

È l'insieme dei principi fondamentali sui quali si basa l'ordinamento giuridico e che rappresentano un limite sia alla facoltà di disposizione dei privati sia all'esercizio dei diritti fondamentali.

I principi dell'ordine pubblico si rinvencono nella Costituzione e nelle norme imperative, costituendo i postulati politici, giuridici ed economici essenziali dell'ordinamento giuridico.

Esso è un concetto mobile, che impedisce l'invecchiamento del diritto vigente, consentendo il suo adattamento alle esigenze giuridiche che ispirano la società.

Organizzazione internazionale

È un'associazione di Stati, dotata di personalità giuridica, che persegue un interesse comune mediante organi specifici.

Essa ha natura convenzionale, in quanto viene istituita mediante un trattato, in cui sono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la struttura e le competenze della stessa.

In base al trattato istitutivo ogni organizzazione internazionale possiede i mezzi per orientare gli Stati membri in relazione al raggiungimento dei suoi propri scopi.

Organo

È la persona o il complesso di persone che esercita una pubblica potestà, in quanto preposto a un determinato centro di imputazione di competenza amministrativa.

Elementi essenziali dell'organo sono:

- il titolare;
- l'esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso: l'attività svolta dal titolare è direttamente imputata all'organo.

Esso è un elemento costitutivo di un ente pubblico.

Ostruzionismo

È l'attività di disturbo svolta dai componenti della minoranza per impedire, intralciare o ritardare lo svolgimento dei lavori di un'assemblea, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione e, quindi, determinare un mutamento nello svolgimento degli stessi.

Esso si attua mediante l'esercizio meticoloso dei vari meccanismi che regolano l'attività assembleare (ad esempio: richiesta di verifica del numero legale; presentazione di un numero abnorme di emendamenti o subemendamenti).

P

Pari opportunità tra uomo e donna

È la locuzione usata per indicare l'assenza di barriere, basate sul sesso, che impediscono o limitano la partecipazione delle donne o degli uomini alla vita economica, politica e sociale.

Essa richiede:

- che ad ogni persona, indipendentemente dal genere, vengano offerte le stesse opportunità (intese come situazioni di partenza);
- che le possibilità di scelta relative all'organizzazione della propria vita non subiscano limitazioni imposte da rigidi ruoli di genere (ad esempio: possibilità per donne di raggiungere una posizione dirigenziale; possibilità per gli uomini di assumere la responsabilità del lavoro di cura e di assistenza).

Pensare, lavorare e programmare in una prospettiva di pari opportunità significa riconoscere le differenze, valorizzarle e imparare a gestirle.

Parificazione

È una verifica che la Corte dei Conti effettua, con riguardo al rendiconto generale dello Stato, mediante il confronto dei risultati, relativi sia alle entrate che alle spese, rispetto alle previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Parità di diritti (parità formale)

È il principio in base al quale gli uomini e le donne godono della parità formale rispetto alla legge; è, cioè, la parità di trattamento formale di uomini e donne sancita giuridicamente.

Il termine "parità di diritti", però, viene usato raramente, in quanto l'accesso delle donne agli stessi diritti formali degli uomini non garantisce loro anche l'accesso alle stesse opportunità; di conseguenza in luogo di "parità di diritti" si preferisce parlare di "uguaglianza".

Parità di trattamento (parità sostanziale)

È l'assenza di qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere.

La parità di trattamento, però, da sola non basta a garantire anche la parità di opportunità per i due generi, in quanto donne e uomini sono diversi sotto molti profili (ad esempio: biologia; forza; influenza); di conseguenza il termine è stato progressivamente sostituito con quello più ampio di "pari opportunità" per uomini e donne.

Parlamento

È un organo costituzionale costituito da due organi, operanti su un piano di piena parità giuridica: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Esso rappresenta e rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.

Esso svolge le seguenti funzioni:

- legislativa, in quanto approva leggi;
- di controllo politico, in quanto esercita il controllo sul potere esecutivo, cioè sul Governo e sugli organi da esso dipendenti. Il Governo, per potere svolgere le sue funzioni, deve godere della fiducia delle Camere;
- di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- di connotazione del sistema, in quanto la somma dei poteri attribuiti al Parlamento caratterizza sia la forma di governo che la forma di Stato.

Partecipazione

È la possibilità per i cittadini di influire con i loro comportamenti nelle decisioni che riguardano la collettività.

Essa è garantita dalla Costituzione sia in via generale e indiretta, sia in via diretta attraverso gli istituti della petizione, iniziativa legislativa e referendum.

Partito politico

È un'associazione di persone basata su interessi ed ideologie comuni che, attraverso una stabile organizzazione, tende ad esercitare una influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del Paese.

Patria

È l'espressione con la quale si indica la terra di un popolo alla quale ci si sente legati per ragioni di nascita e per vincoli di carattere storico, politico, morale, religioso, culturale.

Patti lateranensi

Sono accordi, con natura giuridica di trattati internazionali, stipulati tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, che disciplinano le condizioni della Chiesa Cattolica in Italia.

Essi, in particolare, riconoscono alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica; regolano la posizione giuridica del clero, degli edifici di culto nonché il regime del matrimonio. Affermano, inoltre, il principio della neutralità dello Stato di fronte alla Chiesa.

Pena

È la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale, che consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (ad esempio: vita; libertà; patrimonio).

I principi dell'ordinamento italiano che regolano la pena sono:

- la personalità: colpisce solo l'autore del reato;
- la legalità: la sua applicazione è disciplinata esclusivamente dalla legge;
- la inderogabilità: una volta minacciata deve essere applicata all'autore della violazione;
- la proporzionalità: deve essere proporzionata al reato, tranne in presenza di deroghe previste dalla legge.

Personalità giuridica

È la capacità della persona giuridica di acquistare diritti ed assumere obblighi.

Essa è espressione dell'autonomia patrimoniale del soggetto di diritto.

Pluralismo

È un indirizzo politico generale che tutela i diritti e gli interessi di comunità, associazioni ed entità più piccole dello Stato.

Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di pluralismo:

- ideologico, che tutela particolari libertà del singolo (ad esempio: libertà di pensiero; di opinione);
- istituzionale, che garantisce tutte le formazioni sociali nelle quali l'uomo svolge la sua personalità (dalle Regioni alle semplici associazioni).

Popolo

È l'insieme degli individui conviventi in un determinato territorio, sotto la potestà di un proprio Governo, retti e organizzati da un ordinamento giuridico originario.

Esso è titolare della sovranità che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Potere dello Stato

È il complesso degli organi che svolgono attività rientranti in una stessa funzione, dei quali solo quello posto al vertice dell'organizzazione è in grado di manifestare la volontà del potere nella sua interezza.

Esso, in generale, è costituito da tutti quegli organi che si trovano a esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma e indipendente (ad esempio: potere legislativo; potere esecutivo; potere giudiziario).

Prassi costituzionale

È una serie di comportamenti con i quali gli organi costituzionali svolgono in concreto le proprie funzioni.

Premio di maggioranza

È il meccanismo che in un sistema elettorale consente di attribuire alla lista o alle liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa, un numero di seggi superiore rispetto a quelli realmente conquistati, al fine di giungere a una maggioranza ampia e stabile.

Presidente del Consiglio

È un organo costituzionale cui è affidata la funzione di coordinare e dirigere l'attività del Consiglio dei ministri.

È nominato dal Presidente della Repubblica in seguito a consultazioni con i segretari dei partiti e i presidenti delle Camere.

Esso forma il Governo e stende il programma di Governo; ad esso spetta il potere di proporre la nomina dei singoli ministri al Presidente della Repubblica.

Esso si pone, rispetto ai ministri, in posizione di supremazia, poiché li sceglie come suoi collaboratori, ne dirige e ne vigila l'attività, ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal gabinetto.

Fra le attribuzioni principali dell'organo si segnalano: direzione della politica generale del Governo; mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo; promozione dell'attività dei ministri; rapporti con il Presidente della Repubblica; rapporti con la Corte costituzionale, con le istituzioni comunitarie, con le Regioni e le autonomie locali.

Presidente della Repubblica

È il Capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale.

Esso è titolare di un potere apolitico e imparziale con funzioni di garanzia e di controllo sui poteri fondamentali dello Stato, senza atti-

vità di governo; è tutore della Costituzione e vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute.

Esso ricopre molteplici funzioni tra cui: presiede il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio superiore della magistratura; può concedere la grazia e commutare le pene; può inviare messaggi alle Camere.

Esso è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato).

Esso, nell'esercizio dei suoi poteri, gode delle seguenti prerogative:

- insindacabilità: non può essere perseguito per i pareri e le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni;
- dotazione patrimoniale: assicurata da un assegno annuo e da una dotazione in natura e in denaro, per la copertura delle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio di presidenza.

Presidenti delle Camere

Sono organi imparziali, tutori dell'autonomia delle Camere garantita nei confronti degli altri poteri dello Stato, che presiedono allo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera.

Essi sono titolari di:

- attribuzioni costituzionali proprie (ad esempio: il potere di convocazione straordinaria delle Camere; il diritto di essere consultati dal Presidente della Repubblica prima che lo stesso proceda allo scioglimento delle Camere);
- attribuzioni conseguenti al loro ufficio (ad esempio: assumere la presidenza e la direzione delle sedute e dei dibattiti; fissare il calendario dei lavori; disporre di poteri disciplinari e di polizia).

Essi sono eletti da ciascuna Camera fra i propri componenti.

Presidenza del Consiglio dei ministri

È un complesso organizzatorio che svolge funzioni di supporto ai compiti

di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, la cui struttura è determinata dalla legge.

Il Presidente del Consiglio può modellare la struttura organizzativa prevista dalla legge in relazione alle proprie funzioni istituzionali.

Procedimento legislativo

È il complesso di atti, diretto alla formazione delle leggi, cui prendono parte entrambe le Camere, che comprende le seguenti fasi:

- preparatoria, che abbraccia tutte le attività dirette a consentire all'organo deliberante l'esame e l'approfondimento del progetto di legge. Essa comprende l'iniziativa e l'istruttoria;
- costitutiva, che consente l'approvazione del progetto di legge da parte della Camera;
- di integrazione d'efficacia, che si compone di più atti, volti a controllare la legittimità della legge e a renderla pubblica;
- entrata in vigore, che si verifica, in genere, dopo il periodo della "vacatio legis", che è normalmente di quindici giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Progetto di legge

È l'atto propulsivo di una legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).

Esso è redatto in articoli e corredato da una relazione che ne illustra le finalità.

Esso è anche chiamato proposta di legge.

Promulgazione delle leggi

È un atto del procedimento legislativo che interviene prima della pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione delle due Camere, salva la dichiarazione d'urgenza, nel qual caso la legge è promulgata nel termine più breve stabilito dalle Camere medesime.

Con l'atto di promulgazione la legge diviene esecutoria; diviene invece obbligatoria per tutti i cittadini solo con la pubblicazione.

In sede di promulgazione il Presidente della Repubblica verifica la formale legittimità costituzionale della legge; se l'esito del controllo è negativo, rifiuta la promulgazione e rinvia, con messaggio motivato, la legge alle Camere. La legge, nel caso in cui viene riapprovata di nuovo dalle Camere, anche senza modifiche, dovrà necessariamente essere promulgata.

Propaganda elettorale

È il complesso delle azioni poste in essere dai diversi partiti politici durante il periodo della campagna elettorale, per rendere noto agli elettori i propri programmi e far conoscere i propri candidati.

Proporzionale

È una formula elettorale che quantifica il numero dei seggi parlamentari in modo quasi fedele al numero dei voti raccolti da una formazione politica.

Essa, pur garantendo alle forze politiche di minoranza una loro rappresentanza parlamentare, favorisce però la proliferazione di movimenti e partiti che possono portare poi a una situazione di ingovernabilità.

Proposta di legge

È l'atto propulsivo di un legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).

Essa è redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità ed è anche chiamata progetto di legge.

Proprietà

È un diritto reale che attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Il diritto di proprietà è sottoposto a limiti legali, nell'interesse pubblico.

Provincia

È un ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Ad essa possono essere conferite funzioni amministrative, normalmente attribuite ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Essa ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Pubblicazione della legge

È l'atto di comunicazione con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari, attraverso l'inserimento della stessa nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Essa attribuisce efficacia alla legge e non può avvenire oltre i trenta giorni dalla promulgazione.

Q

Questione di fiducia

È lo strumento con cui il Governo può verificare il rapporto di fiducia con il Parlamento.

Essa viene posta dal Governo al Parlamento prima della votazione di determinati atti, al fine di mantenere compatta la maggioranza e porre i Gruppi parlamentari che l'appoggiano di fronte alla responsabilità di provocare una crisi di Governo in caso di voto sfavorevole.

Questione di legittimità costituzionale

È la problematica relativa alla conformità della legislazione ordinaria alle norme della Costituzione.

La Corte costituzionale è l'organo competente a risolvere le questioni di legittimità costituzionale.

Quoziente elettorale

È la somma dei voti validamente espressi, riportati da tutte le liste, divisa per il numero dei candidati da eleggere.

R

Rappresentanza politica

È un rapporto di fiducia e di responsabilità politica, in forza del quale i rappresentanti esercitano poteri non appartenenti al rappresentato, ma rientranti nella loro competenza esclusiva.

Gli organi elettivi (ad esempio: Camere; Consigli regionali, provinciali e comunali) si dicono comunemente rappresentativi, in quanto rispecchiano la scelta politica del corpo elettorale e ne rappresentano gli orientamenti.

Rappresentatività

È il principio in base al quale i soggetti preposti a organi rappresentativi hanno e conservano, durante la carica, una responsabilità politica verso coloro che li hanno eletti o nominati.

Reati ministeriali

Sono gli illeciti indicati nella Costituzione come reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Referendum

È la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.

Esso è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di referendum e, cioè:

- costituzionale, previsto nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali;

- abrogativo, previsto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge;
- territoriale, previsto per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni;
- regionale, previsto dalle regioni per determinate leggi e provvedimenti amministrativi regionali.

Regione

È un ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri e attua il dettato costituzionale nell'ambito di un determinato territorio.

Essa è dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria.

Lo stato italiano si articola in 20 Regioni: 15 sono a Statuto ordinario, 5 a Statuto speciale.

Per motivi politici, etnici, economici e geografici la Costituzione riserva, infatti, un trattamento giuridico differenziato per cinque Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), le quali godono di particolari forme e condizioni di autonomia, secondo i propri Statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Lo Statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria è, invece, approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

La fusione o la creazione di nuove Regioni può avvenire solo con legge costituzionale.

Regolamenti parlamentari

Sono i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle Camere.

Essi sono previsti direttamente dalla Costituzione che riserva loro la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti.

Essi sono, pertanto, atti normativi e vere e proprie fonti del diritto. La Corte costituzionale ha, tuttavia, escluso che la violazione dei regolamenti parlamentari possa essere da essa sindacata come vizio formale della legge; la Corte ha escluso anche che i regolamenti parlamentari come tali siano assoggettabili al suo sindacato, in quanto non si tratterebbe di atti aventi forza di legge.

Regolamento

È una fonte secondaria del diritto, emanata dal potere esecutivo. Esso, in particolare, non può derogare alla Costituzione, a leggi ordinarie, né può regolare materie riservate espressamente alla legge.

Esso, quanto al contenuto, può essere:

- di esecuzione, quando contiene una disciplina di dettaglio o marginale rispetto alle previsioni di legge;
- di attuazione o d'integrazione, quando svolge i principi fissati dalla legislazione di principio;
- indipendente, quando interviene in materie prive di una disciplina legislativa;
- di organizzazione, quando disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in materia coperta da riserva relativa di legge, per cui assume la veste di regolamento d'esecuzione o d'attuazione;
- delegato, quando è espressamente delegato o autorizzato.

Rendiconto generale dello Stato

È un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario.

Esso è strutturato in due parti:

- il conto consuntivo del bilancio o rendiconto finanziario, in cui sono riportati i risultati della gestione finanziaria in relazione alla previsione di bilancio;
- il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale, in cui

sono riportate le variazioni avvenute nel patrimonio e la situazione patrimoniale finale.

Repubblica

È la forma di governo in cui il Capo dello Stato è eletto dal popolo sia direttamente sia indirettamente e, cioè, attraverso i propri rappresentanti in Parlamento.

La Repubblica italiana è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

Responsabilità politica

È la responsabilità che grava su chi detiene un potere politico conferito da un altro potere politico; essa può essere fatta valere da chi ha conferito il potere politico nei confronti di chi l'ha ricevuto sulla base di una valutazione dell'uso che è stato fatto del predetto potere (ad esempio: il Governo è responsabile politicamente nei confronti delle Camere quando si discosta dall'indirizzo politico sul quale ha chiesto e ottenuto la fiducia al momento della sua presentazione alle Camere).

In essa incorrono, anche, tutti i soggetti eletti ad una carica pubblica nei confronti del corpo elettorale.

Retroattività degli atti aventi forza di legge

È il termine usato per indicare che una norma può disciplinare atti e fatti che si sono verificati anteriormente alla sua entrata.

Essa, costituendo un'eccezione al principio generale della irretroattività delle norme di legge, deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma; nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.

Revisione costituzionale

È il procedimento speciale previsto dal legislatore per la revisione delle norme costituzionali, che culmina nella emanazione di una legge costituzionale.

Ribaltone

È il rovesciamento imprevedibile delle alleanze cui segue la caduta del Governo.

Rimpasto governativo

È il provvedimento con il quale il Presidente del Consiglio modifica la composizione del Governo, sostituendo uno o più ministri che non godono più della sua fiducia o per altre cause (ad esempio: malattia; morte; dimissioni).

Rinvio delle leggi

È il potere riconosciuto al Presidente della Repubblica di rinviare una legge alle Camere, prima di promulgarla, al fine del riesame della stessa.

Esso può essere esercitato sia per motivi di legittimità che di merito. Le Camere, ricevuto il rinvio della legge, possono:

- non riapprovare la legge lasciandola cadere;
- apportare gli emendamenti suggeriti o altri doverosi;
- riapprovare la legge senza apportarvi alcuna modifica; nel qual caso la legge, una volta riapprovata, deve essere obbligatoriamente promulgata entro trenta giorni dall'approvazione della seconda Camera.

Riparto di giurisdizione

È la suddivisione delle competenze fra giudice ordinario e giudice amministrativo in base alla natura giuridica della situazione soggettiva da tutelare.

Ai sensi della Costituzione è riservato alla competenza esclusiva del giudice amministrativo la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi, e, solo in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi; di conseguenza il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma soltanto disapplicarlo, essendo la sua giurisdizione limitata alle sole ipotesi in cui la lesione lamentata dal ricorrente concerna un diritto soggettivo.

Riserva di legge

È l'obbligo sancito dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali per alcune materie od oggetti di essere disciplinati esclusivamente dalla legge.

Essa ha una funzione garantista, in quanto assicura che in materie particolarmente delicate le decisioni siano prese dall'organo più rappresentativo.

Essa può essere:

- assoluta, quando una materia deve essere interamente regolata dalla legge;
- relativa, quando si richiede che la legge detti soltanto la disciplina di principio degli aspetti essenziali della materia, demandando alle altre fonti la successiva disciplina.

Riservatezza

È il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita privata.

Rottura della Costituzione

È l'espressione usata per indicare norme della Costituzione che derogano ad altre norme della stessa (ad esempio: la XII disposizione transitoria e finale, che vieta la ricostituzione del partito fascista derogando alla libertà di associarsi in partiti politici sancita dall'art. 49 della stessa Costituzione).

S

Scioglimento delle Camere

È la cessazione di una o di entrambe le Camere disposta dal Presidente della Repubblica, dopo aver sentito i Presidenti delle stesse.

Esso può essere:

- naturale (che è un atto dovuto del Presidente della Repubblica), quando è conseguente alla fine della legislatura;
- anticipato (che è un atto discrezionale del Presidente della Repubblica), quando viene constatata l'impossibilità di funzionamento delle Camere; una frattura fra le Camere e il corpo elettorale; la necessità di risolvere una crisi di Governo che non può essere superata con la nomina di un nuovo Governo.

Esso non può essere disposto dal Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che gli ultimi sei mesi coincidano con i sei mesi finali della legislatura.

Sciopero

È un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione a ogni singolo lavoratore, quale strumento di lotta sindacale, che consiste nell'astensione concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.

L'esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti.

In alcuni casi esso può essere realizzato in forma anomala al fine di provocare al datore di lavoro un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero ordinario, come nel caso di:

- sciopero a singhiozzo, che è lo sciopero che si attua interrompendo l'attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente;

- sciopero a scacchiera, che è lo sciopero che si realizza attraverso un'astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi;
- sciopero in bianco, in cui l'astensione dal lavoro non è accompagnata dall'allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.

Seggio elettorale

È l'ufficio, istituito ad hoc, presso il quale i cittadini, iscritti nelle liste elettorali, si recano per esprimere il voto.

Esso è composto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, oltre che da vari rappresentanti di lista.

Semestre bianco

È il periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, durante il quale le Camere non possono essere sciolte, a meno che tali mesi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Senatore

È uno dei membri del Senato della Repubblica eletto a suffragio universale.

Accanto ai senatori elettivi sono i senatori di diritto e, cioè, gli ex-Presidenti della Repubblica, oltre i senatori a vita, che sono nominati con atto del Presidente della Repubblica fra cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Servizi pubblici

È il complesso di prestazioni di interesse collettivo, erogate dagli enti pubblici o da operatori privati concessionari di un pubblico servizio.

In essi l'interesse pubblico è tutelato subordinando lo svolgimento delle attività da parte dei privati ad apposite autorizzazioni e a continui controlli

da parte dei pubblici poteri; un innovativo strumento di controllo può essere considerato anche la carta dei servizi pubblici.

Servizi pubblici essenziali

Sono prestazioni di rilevante interesse pubblico, erogate alla collettività da soggetti pubblici o privati; il requisito della essenzialità sta a significare che la prestazione è insopprimibile e va sempre garantita, perché relativa a bisogni individuali e collettivi ritenuti fondamentali e irrinunciabili (ad esempio: la vita; la salute; la sicurezza pubblica; le comunicazioni)

Sessione di bilancio

È il periodo, per lo più compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre, in cui il Parlamento si dedica prevalentemente all'esame e all'approvazione del bilancio e dei documenti finanziari ad esso connessi.

Sessione parlamentare

È il periodo continuativo di lavoro delle Camere compreso fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori.

Sicurezza sociale

È il complesso degli interventi e programmi pubblici tesi a garantire a tutti i cittadini (lavoratori e non) i mezzi per una esistenza libera e dignitosa e a tutelarne la salute per la realizzazione del benessere individuale e collettivo.

Sindacato

È un'associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita al fine di tutelare i comuni interessi di categoria.

Sistema tributario

È il complesso delle norme che regolano l'attività impositiva dello Stato e in base alle quali i cittadini contribuiscono alla spesa pubblica.

Sottosegretario di Stato

È il soggetto che coadiuva un ministro.

Esso è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro che deve coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

In caso di sfiducia al Governo i sottosegretari di Stato sono tenuti a dimettersi insieme con i membri dello stesso.

Sovranità

È la potestà d'imperio originaria, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio, rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato.

Con essa si suole indicare:

- l'ordinamento dello Stato e, cioè, l'originarietà dell'ordinamento;
- lo Stato come persona giuridica dotata di potestà governativa e, cioè, l'indipendenza della persona Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.

Sovranità popolare

È l'attribuzione sancita dalla costituzione della titolarità e dell'esercizio della sovranità al popolo, che la esercita nelle forme e limiti previsti dalla costituzione medesima e dalla legislazione vigente.

Stato

È la comunità di individui (popolo) stanziata su un determinato territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico indipendente ed effettivo.

Esso è, quindi, un ordinamento:

- politico, in quanto diretto a fini generali;
- giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e dei pubblici poteri è un elemento essenziale e inderogabile dello stesso;
- originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità

e della sua legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore;

- indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa condizionare l'attività e si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti dello stesso tipo;
- sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d'imperio, che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro che ad esso appartengono.

Stato del Vaticano

È la porzione di territorio italiano sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e propria sovranità, destinata a garantire alla stessa la libertà e la indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Esso è sorto in virtù dei patti lateranensi dell'11 febbraio 1929 e ha natura di Stato, in quanto possiede una personalità giuridica internazionale autonoma, persegue un fine generale ed ha lo scopo di assicurare la libertà e l'indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale.

Stato di guerra

È un atto politico, per il quale non è necessaria una legge formale, deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica.

L'Italia, in base alla Costituzione, ripudia ogni forma di violenza e, pertanto, può entrare in guerra solo a scopo difensivo e non offensivo.

Statuto comunale e provinciale

È l'atto normativo fondamentale in cui si manifesta in maniera piena e completa l'autonomia dell'ente locale.

Esso, in particolare, determina:

- le attribuzioni degli organi;
- le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

- i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente;
- le forme di collaborazione fra Comuni e Province;
- le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

Esso è approvato con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale ed è pubblicato nell'albo pretorio dell'ente, nel bollettino ufficiale regionale e nella raccolta ufficiale degli Statuti comunali e provinciali conservata presso il Ministero dell'Interno.

Statuto regionale

È la carta fondamentale della Regione che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; esso regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

La Costituzione prevede una disciplina diversa a seconda che lo Statuto sia adottato dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni speciali.

Le prime, infatti, approvano e modificano autonomamente il proprio Statuto con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per le Regioni speciali gli Statuti sono, invece, adottati direttamente dallo Stato con legge costituzionale.

Pertanto, sotto l'aspetto formale, lo Statuto delle Regioni speciali, mancando una qualsiasi loro partecipazione al procedimento di formazione, non costituisce espressione d'autorganizzazione dell'ente.

Sotto l'aspetto sostanziale, invece, le leggi costituzionali che adottano gli Statuti speciali, attribuiscono alle rispettive Regioni competenze e sfere di autonomia ben più ampie di quelle attribuite dalla Costituzione alle Regioni ordinarie.

Straniero

È il soggetto che ha una cittadinanza diversa da quella italiana.

Esso si distingue dall'apolide che non ha alcuna cittadinanza e la sua condizione giuridica viene regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

La Costituzione riconosce ad esso alcuni diritti e libertà fondamentali che, per loro natura, attengono strettamente e inscindibilmente alla persona umana (ad esempio: libertà personale; inviolabilità del domicilio; segretezza della corrispondenza).

Nel nostro ordinamento si distinguono tre categorie di stranieri e, cioè:

- quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ai quali il riconoscimento della cittadinanza europea garantisce la titolarità di alcuni diritti (ad esempio: libertà di circolare e soggiornare liberamente nell'ambito degli Stati membri della comunità; svolgere attività lavorativa e imprenditoriale);
- extracomunitari;
- quelli che godono del diritto d'asilo, in quanto nel loro paese viene impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.

Suffragio universale

È il principio fondamentale per l'esercizio del diritto di voto di cui è titolare ogni cittadino italiano, maggiorenne, che non si trovi in una delle situazioni di incapacità elettorale previste dalla legge.

Supreme magistrature

È l'espressione usata dalla Costituzione per indicare la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Sussidiarietà

È il principio secondo il quale si attua il decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali.

Essa può essere:

- verticale, quando l'attribuzione delle funzioni amministrative è rivolta al livello di governo più articolato sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze di scala dimensionale dell'ente, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- orizzontale, quando si riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, una posizione di favore ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale.

T

Territorio dello Stato

È lo spazio entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità.

Esso, che insieme al popolo e alla sovranità, è un elemento essenziale dello Stato, è composto da:

- la terra, compresa entro i confini dello Stato;
- lo spazio aereo e il sottosuolo senza limite di profondità;
- il mare territoriale attorno alle coste nazionali.

Testo unico

È un testo normativo che raccoglie disposizioni di molteplici testi normativi succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di disciplinare la stessa materia.

Trattato

È l'accordo con cui due o più Stati assumono obblighi e riconoscono determinati diritti.

Esso si articola in quattro fasi:

- la negoziazione, che tende a raggiungere il consenso tra le parti sul testo dell'accordo;
- la firma, che è apposta alla chiusura dei negoziati e non vincola ancora gli Stati contraenti;
- la ratifica, che è l'atto con cui lo Stato esprime la volontà di obbligarsi. In Italia la ratifica compete al Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere;
- lo scambio o deposito delle ratifiche, che segna l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo nel primo caso entra in vigore immediatamente, mentre nel secondo caso si perfeziona via via che le ratifiche vengono depositate.

U

Ufficio pubblico

È un apparato organizzatorio preposto all'espletamento di una attività strumentale e ausiliaria alle funzioni di un organo della pubblica amministrazione.

Esso è stabilmente incorporato nella struttura dell'ente di cui fa parte e il rapporto che lo unisce al soggetto che ad esso è preposto è un rapporto organico.

Esso può avere competenza esterna, impegnare cioè l'ente verso i terzi, e in tal caso viene qualificato come organo; o svolgere attività interne e ausiliarie all'organo.

Uguaglianza

È uno dei diritti fondamentali della persona.

Tutti i cittadini, in base alla Costituzione, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Tale concetto è ovviamente estensibile anche agli stranieri e agli apolidi.

Essa può essere:

- formale, intesa sia come uguaglianza davanti alla legge (nessuno, cioè, si può erigere al di sopra della legge vantando differenze di dignità sociale); sia come uguaglianza nella legge (e, cioè, come divieto di emanare leggi che contengano discriminazioni fondate sulle qualificazioni personali indicate dalla Costituzione medesima);
- sostanziale, intesa come impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ponendoli in posizione di disuguaglianza originaria.

V

Vacatio legis

È l'espressione latina usata per indicare il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale o sul bollettino ufficiale regionale fino alla sua entrata in vigore, che fa scattare la presunzione di conoscenza da parte di tutti.

Il periodo di "vacatio legis" è normalmente di quindici giorni (ma può essere abbreviato o allungato dalla legge medesima), trascorso il quale la legge diviene obbligatoria.

Verbale elettorale

È l'atto redatto al termine delle operazioni elettorali in ciascuna sezione da parte del segretario.

Esso, redatto in doppio esemplare e firmato da tutti i membri del seggio, deve contenere: l'annotazione di tutte le operazioni elettorali; la menzione dei reclami, delle proteste e dei voti contestati; le decisioni assunte dal Presidente del seggio.

Verifica dei poteri

È l'attività svolta da ciascuna Camera per giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti e le eventuali cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Verifica della maggioranza

È la procedura volta ad accertare la permanenza delle condizioni affinché il Governo, quale espressione di una maggioranza parlamentare, possa efficacemente continuare ad operare.

Essa avviene:

- su richiesta dello stesso Governo, per accertare se gode ancora della

fiducia del Parlamento (la cosiddetta questione di fiducia);

- su iniziativa di ciascuna Camera mediante una mozione di fiducia;
- in sede di esame ed eventuale approvazione annuale della legge di bilancio.

Essa, quando ha esito negativo, dà luogo alla crisi di Governo e, qualora non si riuscisse formare una nuova maggioranza, allo scioglimento delle Camere.

Verifica del numero legale

È l'operazione con la quale viene controllata la presenza, in ciascuna aula del Parlamento, del numero minimo di parlamentari necessari affinché si possa procedere ad una votazione.

In base ai regolamenti parlamentari la presenza in aula si presume sempre esistente; il controllo può essere effettuato solo nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto da un certo numero di deputati o senatori.

Se, dopo aver effettuato la verifica, non è presente il numero minimo di parlamenti richiesto, il Presidente può sospendere la seduta per un'ora o rinviarla al primo giorno non festivo successivo.

Z

Zone montane

Sono ambiti territoriali per i quali sono stati previsti dal legislatore interventi di salvaguardia e di valorizzazione, che per la Costituzione rivestono carattere di preminente interesse nazionale, finalizzati sia a mantenere vivi i valori di identità culturale e sociale delle popolazioni montane, sia a prevenire lo spopolamento della montagna, l'insorgere di squilibri socio-economici dovuti all'isolamento del territorio o a dissesti idrogeologici causati dal degrado dei territori montani.

*Stampato nel centro Stampa digitale
dell'Assemblea legislativa delle Marche*

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

ANNO XV - N. 88 - maggio 2010

Periodico mensile

Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996

Spedizione in abb. post. 70%

Div. Corr. D.C.I. Ancona

ISSN 1721-5269

Direttore *Vittoriano Solazzi*

Comitato di direzione *Giacomo Bugaro, Paola Giorgi,
Moreno Pieroni, Franca Romagnoli*

Direttore responsabile *Carlo Emanuele Bugatti*

Redazione Via Oberdan, 1, Ancona Tel. 071/2298295

Stampa Centro Stampa Digitale dell'Assemblea legislativa
delle Marche, Ancona

